



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sto web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA 03/2018

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DEL PORTO DI POZZALLO”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 100/2010 del 09 Settembre 2010 “Regolamento del Porto di Pozzallo”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 94/2012 del 10 Dicembre 2012 “Abbandono reti in ambito portuale”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 144/2008 del 16 Ottobre 2008 “Sosta temporanea di merci in ambito portuale”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 21/2012 del 10 Maggio 2012 “Modifica art. 51 del Regolamento del porto di Pozzallo”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 98/2011 del 13 Ottobre 2011 “Navigazione durante la stagione balneare”
- VISTA:** l'Ordinanza n. 32/2012 del 11 Giugno 2012 che modifica con l'Ordinanza n. 98/2011;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 16/2012 del 20 Aprile 2012 “Impianto d'illuminazione pubblica portuale”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 108/2011 del 01 Dicembre 2011 “Schema di separazione del traffico e delle zone d'ancoraggio”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 85/2012 del 24 Ottobre 2012 “Modifica art. 51 del Regolamento del porto di Pozzallo”;
- RITENUTO:** necessario raccogliere in un unico provvedimento tutte le disposizioni concernenti la navigazione, l'ormeggio, la sosta delle navi nella rada e nel porto di Pozzallo, la circolazione stradale, la movimentazione delle merci e dei materiali e di tutte le altre attività che si svolgono in ambito portuale;
- RITENUTO:** necessario aggiornare le norme di polizia marittima e portuale attualmente vigenti nell'ambito portuale di Pozzallo, nonché, in via analogica e ove applicabile, negli altri sorgitori in assenza di disposizioni specifiche riguardanti il singolo porto
- VISTE:** tutte le normative di settore vigenti ed in particolare gli articoli 17, 30, 50, 62, 63, 64, 65, 68, 81, 179, 180, 181, 1161, 1174, 1195 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 38, 39 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Approvazione Regolamento

E' approvato e reso esecutivo il “Regolamento del porto di Pozzallo” allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.03.2018 e abroga tutte le norme precedentemente emanate che risultino in contrasto con il presente provvedimento

Articolo 3
Disposizioni finali e sanzioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:

- Ordinanza n. 144/2008 del 16 Ottobre 2008;
- Ordinanza n. 100/2010 del 09 Settembre 2010;
- Ordinanza n. 98/2011 del 13 Ottobre 2011;
- Ordinanza n. 108/2011 del 01 Dicembre 2011;
- Ordinanza n. 16/2012 del 20 Aprile 2012;
- Ordinanza n. 21/2012 del 10 Maggio 2012;
- Ordinanza n. 32/2012 del 11 Giugno 2012;
- Ordinanza n. 85/2012 del 24 Ottobre 2012;
- Ordinanza n. 94/2012 del 10 Dicembre 2012;
- Ordinanza n. 78/2016 del 19 Settembre 2016.

Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento.

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando:
www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, lì 22.02.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea ZANGHI'
Documento elettronico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs 7/03/2005 n°82

ALLEGATO ALL'ORDINANZA 03/2018



REGOLAMENTO DEL PORTO DI

POZZALLO

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Campo di applicazione</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 4 – Destinazione dei moli e delle banchine</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5 – Derghe</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 – Vigilanza sulle attività nei porti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 – Pesca nei porti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8 – Divieti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 9 – Divieto di eseguire riprese e rilievi</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 10 – Smaltimento rifiuti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 11 – Interdizione area demaniale portuale in caso di mancanza di illuminazione pubblica</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 – Derghe a quanto previsto dal precedente articolo 11</i>	<i>pag. 6</i>

TITOLO II
*DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE NAVI
NELLA RADA E NEL PORTO DI POZZALLO*

Capo I
Norme generali per la rada e il “Porto Grande” di Pozzallo

<i>Art. 13 – Accesso alle zone riservate all’ancoraggio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14 – Formalità di arrivo</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 – Sosta nei punti di fonda</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 16 – Divieti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 17 – Ingresso ed uscita dal porto di Pozzallo</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 18 – Obblighi connessi all’uso dello schema di separazione del traffico</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 19 – Divieti connessi all’uso dello schema di separazione del traffico</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 20 – Navigazione e Movimento</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 21 – Navigazione e Movimento durante la stagione balneare</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 22 – Ordine di precedenza</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 23 – Utilizzo di moli e banchine</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 24 – Richiesta di ingresso ed accosto</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 25 – Accosti preferenziali</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 26 – Concorrenza di istanze per accosti preferenziali</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 27 – Obblighi durante la navigazione nel porto</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 28 – Obblighi durante la sosta in porto</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 29 – Presenza minima dei componenti l’equipaggio delle navi in sosta nel porto</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 30 – Navi in disarmo</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 31 – Lavori a bordo di navi in sosta nel porto</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 32 – Norme per la prevenzione degli incendi</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 33 – Operazioni rifornimento combustibili</i>	<i>pag. 18</i>

Capo II
Norme particolari per le unità Ro/Ro da passeggeri

<i>Art. 34 – Obblighi per le navi passeggeri in entrata ed uscita dal porto</i>	pag. 19
<i>Art. 35 – Obbligo per gli uffici di vendita di registrazione delle persone a bordo</i>	pag. 19
<i>Art. 36 – Sistema per la registrazione</i>	pag. 19

Capo III
Delle operazioni portuali e del deposito di merci in banchina

<i>Art. 37 – Operazioni portuali</i>	pag. 20
<i>Art. 38 – Pulizia portuale</i>	pag. 20
<i>Art. 39 – Operazioni di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa</i>	pag. 20
<i>Art. 40 – Avvio ed interruzione delle operazioni portuali</i>	pag. 20
<i>Art. 41 – Durata massima della sosta temporanea</i>	pag. 22
<i>Art. 42 – Istanza di autorizzazione per sosta temporanea merci in banchina</i>	pag. 22
<i>Art. 43 – Autorizzazione per la sosta temporanea di merci e materiali in banchina</i>	pag. 23
<i>Art. 44 – Obblighi dell'autorizzato</i>	pag. 23
<i>Art. 45 – Tariffe per deposito merci</i>	pag. 23
<i>Art. 46 – Sosta temporanea di unità alate</i>	pag. 24
<i>Art. 47 – Divieto di deposito</i>	pag. 24

Capo IV
Norme generali per il “Porto Piccolo” di Pozzallo

<i>Art. 48 – Disposizioni generali</i>	pag. 25
<i>Art. 49 – Modalità di ormeggio</i>	pag. 25
<i>Art. 50 – Divieti</i>	pag. 25
<i>Art. 51 – Doveri dei comandanti</i>	pag. 25
<i>Art. 52 – Sosta dei carrelli</i>	pag. 25
<i>Art. 53 – Lavori con fiamma</i>	pag. 26
<i>Art. 54 – Sosta in banchina di unità</i>	pag. 26

Capo V
Dei servizi tecnico-nautici

<i>Art. 55 – Servizi tecnico-nautici, integrativo antincendio e bunkeraggio</i>	pag. 27
<i>Art. 56 – Servizio raccolta rifiuti</i>	pag. 27
<i>Art. 57 – Servizio di rifornimento idrico</i>	pag. 27
<i>Art. 58 – Ormeggio delle unità adibite a servizi tecnico-nautici</i>	pag. 27

Capo VI
Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta
delle unità da pesca nel porto di Pozzallo

<i>Art. 59 – Navigazione e sosta</i>	pag. 28
<i>Art. 60 – Navigazione nel porto</i>	pag. 28
<i>Art. 61 – Ormeggio</i>	pag. 28
<i>Art. 62 – Obblighi durante la sosta in porto</i>	pag. 29
<i>Art. 63 – Punti di sbarco del pescato</i>	pag. 29
<i>Art. 64 – Divieti</i>	pag. 29
<i>Art. 65 – Motopescherecci in disarmo</i>	pag. 29
<i>Art. 66 – Lavoro a bordo dei motopescherecci</i>	pag. 29
<i>Art. 67 – Deposito temporaneo di attrezzi in ambito portuale</i>	pag. 29

Capo VII
Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta
delle unità da diporto nel porto di Pozzallo

<i>Art. 68 – Navigazione nel porto</i>	pag. 31
<i>Art. 69 – Ormeggio</i>	pag. 31
<i>Art. 70 – Obblighi durante la sosta nel porto</i>	pag. 31
<i>Art. 71 – Divieti</i>	pag. 31

TITOLO III
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI POZZALLO

Capo I
Disposizioni generali

<i>Art. 72 – Campo di applicazione</i>	pag. 32
--	---------

Capo II
Dell'accesso in porto

<i>Art. 73 – Accesso alle aree portuali</i>	pag. 33
<i>Art. 74 – Esenzioni</i>	pag. 33
<i>Art. 75 – Validità, rilascio, duplicato, rinnovo e revoca</i>	pag. 34
<i>Art. 76 – Accesso occasionale nelle aree portuali</i>	pag. 34
<i>Art. 77 – Obblighi dei concessionari</i>	pag. 35

Capo III
Della circolazione

<i>Art. 78 – Dei varchi</i>	pag. 36
<i>Art. 79 – Regolamentazione della circolazione veicolare</i>	pag. 36
<i>Art. 80 – Limiti di velocità</i>	pag. 37
<i>Art. 81 – Particolari categorie di veicoli</i>	pag. 37
<i>Art. 82 – Divieti di sosta delle gru per prevenire interferenze con il sentiero decollo/atterraggio eli superfice</i>	pag. 38
<i>Art. 83 – Emergenze</i>	pag. 38

<i>Art. 84 – Deroghe</i>	pag. 38
<i>Art. 85 – Obblighi</i>	pag. 38
<i>Art. 86 – Zone di sosta</i>	pag. 38
<i>Art. 87 – Segnali verticali ed orizzontali</i>	pag. 39
<i>Art. 88 – Divieti</i>	pag. 39
<i>Art. 89 – Del comportamento dei pedoni</i>	pag. 40
<i>Art. 90 – Disposizioni particolari</i>	pag. 40

Capo IV

Disciplina dell'attesa, dell'instradamento, della circolazione dei veicoli e dei passeggeri destinati ad imbarcarsi sulle navi passeggeri nel porto di Pozzallo

<i>Art. 91 – Obblighi dei vettori marittimi che trasportano passeggeri</i>	pag. 41
<i>Art. 92 – Area destinata alla sosta, instradamento e circolazione dei veicoli e passeggeri</i>	pag. 41
<i>Art. 93 – Oneri</i>	pag. 41
<i>Art. 94 – Prescrizioni</i>	pag. 42
<i>Art. 95 – Comunicazioni</i>	pag. 42

TITOLO IV

DELL'ALAGGIO E VARO

<i>Art. 96 – Ambito di applicazione</i>	pag. 43
<i>Art. 97 – Alaggio e varo</i>	pag. 43
<i>Art. 98 – Esenzioni</i>	pag. 43
<i>Art. 99 – Norme per l'alaggio ed il varo di unità presso i cantieri</i>	pag. 43
<i>Art. 100 – Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù</i>	pag. 44

ALLEGATI

1. Porto di Pozzallo;
2. Rada e zona di ancoraggio;
3. Porto Commerciale;
4. Porto Servizi;
- 4 BIS Richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di riprese televisive e servizi fotografici
- 4 TER Comunicazione per l'effettuazione di riprese televisive e servizi fotografici
5. Domanda di approdo;
6. Autorizzazione all'accosto preferenziale per collegamento di linea;
7. Comunicazione operazione portuale/servizio portuale;
8. Area di deposito merci nella Banchina Commerciale;
9. Area di deposito merci nella Banchina di Riva;
10. Istanza deposito temporaneo merci presso Banchina Commerciale e/o di Riva;
11. Autorizzazione sosta temporanea unità navale;
12. Carta nautica n. 268 "Rada e Porto di Pozzallo";
13. Modelli di autorizzazione per accesso in Porto;
- 13 BIS Circolazione nel porto piccolo
14. Zone di divieto delle gru per prevenire interferenze per il decollo/atterraggio elisuperficie;
15. Aree di parcheggio nel Porto di Pozzallo;
16. Instradamento passeggeri e veicoli per imbarco;
17. Istanza per autorizzazione varo/alaggio unità.

[illegible]

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a) la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi e dei galleggianti nell'ambito del porto di Pozzallo e della relativa rada;
- b) lo schema di separazione del traffico e delle zone d'ancoraggio;
- c) l'uso degli spazi e delle banchine del porto di Pozzallo;
- d) la circolazione veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Pozzallo;
- e) l'alaggio e varo di unità navali nel Circondario Marittimo di Pozzallo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo.

Le norme che disciplinano aspetti del porto e della rada di Pozzallo si applicano, in via analogica, agli altri sorgitori del Circondario Marittimo in assenza di disposizioni specifiche riguardanti il singolo porto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- b) **Circondario Marittimo:** la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Pozzallo ricadente sul tratto di costa, le acque interne alla linea di base e l'antistante mare territoriale, compreso tra i "Pantani Longarini" e la "Foce del fiume Dirillo";
- c) **WGS '84 (World Geodetic System 1984):** è un sistema di coordinate geografiche geodetico, mondiale, basato su un ellissoide di riferimento elaborato nel 1984. Tutte le coordinate geografiche del presente Regolamento sono riferite al sistema WGS 1984;
- d) **Porto di Pozzallo:** è costituito dal "porto commerciale" (comunemente denominato "porto grande") e dal "porto servizi" (comunemente denominato "porto piccolo"), delimitato dalla congiungente il fanale rosso della diga foranea con il fanale rosso del molo del "porto piccolo" e, da quest'ultimo, con il fanale verde del molo di sottoflutto del "porto piccolo" stesso, nonché dagli specchi acquei interni, così come meglio individuati nello stralcio cartografico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**ALLEGATO 1**);
- e) **Avamporto:** specchio acqueo delimitato a nord dal molo di sopraflutto del "porto servizi", a sud dalla congiungente tra i fanali rosso e verde del "porto commerciale", ad est dalla congiungente tra il fanale rosso della diga foranea ed il fanale rosso del molo di sopraflutto del "porto servizi" e ad ovest dal molo di sottoflutto del "porto commerciale";
- f) **Bacino portuale:** specchio acqueo racchiuso dalla linea immaginaria congiungente il molo di sopraflutto del "porto grande" di Pozzallo, il molo di sopraflutto del "porto piccolo" (denominato "porto servizi") ed il molo di sottoflutto del "porto piccolo" di Pozzallo;
- g) **Area di precauzione** ("Precautionary zone"): Area semicircolare avente centro sul fanale (E.F. 2934), in posizione **CO**: Lat. 36°43.470' N - Long. 014°50.630' E (Datum WGS 84), compresa tra i limiti di costa E ed W del porto di Pozzallo, con raggio di 1,2 miglia, ad esclusione del Bacino Portuale;
- h) **Punto di imbarco pilota:** Ha le seguenti coordinate **IP**: Lat. 36°42.700' N - Long. 014°51.400' E ovvero su Rilv 083° alla distanza di circa 0.7 miglia dal fanale rosso (E.F. 2935.5) del molo di sopraflutto del "porto grande" di Pozzallo. I Piloti del porto,

in base alle condizioni meteo ed alle caratteristiche delle unità navali, possono modificare il suddetto punto di imbarco d'intesa con la Capitaneria di Porto.

- i) **Punto di sbarco pilota:** Ha le seguenti coordinate **SP**: Lat. 36°42.710' N – Long. 014°50.620' E ovvero su Rilv 041° alla distanza di circa 0.14 miglia dal fanale rosso (E.F. 2935.5) del molo di sopraflutto del “porto grande” di Pozzallo. I Piloti del porto, in base alle condizioni meteo ed alle caratteristiche delle unità navali, possono modificare il suddetto punto di sbarco d'intesa con la Capitaneria di Porto.
- j) **Limite W di intrattenimento del traffico:** Limite di intrattenimento del traffico compreso tra i punti:
 - U1) Lat. 36° 42.268' N - Long. 014° 50.610' E (limite Area di precauzione)
 - U4) Lat. 36° 41.500' N - Long. 014° 50.050' E;
- k) **Limite E di intrattenimento del traffico:** Limite di intrattenimento del traffico compreso tra i punti:
 - E4) Lat. 36° 42.692' N - Long. 014° 51.770' E (limite Area di precauzione)
 - E1) Lat. 36° 41.500' N - Long. 014° 51.300' E;
- l) **Zona di separazione del traffico** (“Separation Zone”): Zona di mare compresa tra i seguenti punti:
 - U2) Lat. 36° 42.335' N - Long. 014° 51.115' E (limite Area di precauzione);
 - U3) Lat. 36° 41.500' N - Long. 014° 50.600' E;
 - E2) Lat. 36° 41.500' N - Long. 014° 50.750' E;
 - E3) Lat. 36° 42.381' N - Long. 014° 51.265' E (limite Area di precauzione);
- m) **Corsia di traffico in entrata** (“Entering Traffic Lane”): Compresa tra il “Limite E” di intrattenimento del traffico ed il limite W della “Zona di separazione”. Le navi in ingresso devono mantenersi al centro della corsia su Rv 024°;
- n) **Corsia di traffico in uscita** (“Outgoing Traffic Lane”): Compresa tra il “Limite W” di intrattenimento del traffico delle unità in entrata ed il limite E della “Zona di separazione”. Le navi in uscita devono mantenersi al centro della corsia su Rv 210°;
- o) **Rada di Pozzallo:** zona di mare situata a sud/Est del porto di Pozzallo che rispetto alle zone ad essa confinanti, per le caratteristiche morfologiche della costa e per i fondali non elevati, risulta la più idonea all'ancoraggio di navi in attesa di entrare in porto ed alle navi che chiedono riparo nel caso di condizioni meteo marine avverse (**ALLEGATO 2**). Detta area, è rappresentata dalla congiungente di 5 vertici aventi le seguenti coordinate (Datum WGS '84):

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
R1	36°42.000' N	014°52.200' E
R2	36°40.950' N	014°53.600' E
R3	36°40.000' N	014°53.600' E
R4	36°40.000' N	014°50.900' E
R5	36°40.950' N	014°50.900' E

- p) **Porto Grande di Pozzallo:** specchio acqueo compreso all'interno della congiungente tra il fanale rosso posto alla fine della diga foranea di sopraflutto ed il fanale verde posto alla fine della diga di sottoflutto. Costituiscono infrastrutture del porto grande di Pozzallo i seguenti spazi/banchine/moli: Banchina Commerciale e piazzale retrostante; piazzale del caposaldo posto alla radice della banchina commerciale; Banchina di Riva e retrostante piazzale (**ALLEGATO 3**);
- q) **Porto Piccolo di Pozzallo:** specchio acqueo delimitato dal molo di sopraflutto ed il molo di sottoflutto, fino alla congiungente tra i fanali verde e rosso posizionati nella parte terminale di tali moli, posto a nord del porto commerciale. Oltre i citati moli, costituiscono infrastrutture del porto piccolo di Pozzallo: la banchina di sud-est; la banchina di nord-ovest, lo scalo di alaggio e varo ed il piazzale retrostante; banchina di darsena; piazzale compreso tra la banchina di darsena ed il muro di cinta che divide il porto grande dal porto piccolo (**ALLEGATO 4**);

- r) **Punti d'ancoraggio:** zone di mare, all'interno della Rada, dove è consentito l'ancoraggio/sosta delle unità navali (**ALLEGATO 2**):

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	36°41.300' N	014°51.700' E
2	36°41.300' N	014°52.200' E
3	36°41.300' N	014°52.750' E
4	36°40.800' N	014°51.500' E
5	36°40.800' N	014°52.200' E
6	36°40.800' N	014°52.750' E
7	36°40.800' N	014°53.300' E
8	36°40.300' N	014°51.500' E
9	36°40.300' N	014°52.200' E
10	36°40.300' N	014°52.750' E
11	36°40.300' N	014°53.300' E

- i punti **1, 2, 3, 4, 5, 6** per navi con T.S.L. uguale o inferiore a 5.000 che non trasportano merci pericolose. Hanno priorità di ancoraggio le navi, anche superiori alle 5.000 T.S.L., che attendono l'ingresso in porto;
 - il punto **7** per navi con T.S.L. uguale o inferiore a 5.000;
 - il punto **8** per navi di qualunque T.S.L.;
 - i punti **9, 10, 11** per navi di qualunque T.S.L. e, prevalentemente, per quelle che trasportano merci pericolose in genere;
- s) **Navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione;
- t) **Navi di linea:** navi passeggeri o merci che effettuano scalo nel porto di Pozzallo con frequenza e con itinerari prestabiliti ed adeguatamente pubblicizzati;
- u) **Unità da diporto:** le unità come definite dal D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche;
- v) **Unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale;
- w) **Operazioni portuali:** le operazioni di carico e scarico merci come definite dalla L. n. 84/94;
- x) **Servizi tecnico-nautici:** rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, battellieri;
- y) **Periodo di sosta temporanea:**
Nel caso di merce da sbarcare: dal momento in cui la nave interessata termina l'operazione di scarica e fino al momento in cui tutta la merce lascia la banchina e viene trasferita fuori dalle aree consentite alla sosta entro il 90° (novantesimo) giorno dall'inizio del deposito;
Nel caso di merce da imbarcare: dal momento in cui viene depositato il primo quantitativo di merce all'interno delle aree consentite a tale scopo sino al momento in cui tutte le merci vengono imbarcate, che non potrà essere superiore ai 20 (venti) giorni.

Le zone ed i punti indicati nel presente articolo sono indicativamente rappresentati nella Carta nautica n.268 "Rada e porto di Pozzallo" dell'Istituto Idrografico della Marina, edizione ottobre 2011, che è parte integrante del presente Regolamento (**ALLEGATO 12**).

Articolo 4

Destinazione dei moli e delle banchine

Nell'ambito del porto di Pozzallo le banchine e moli portuali, hanno, di massima, le seguenti destinazioni:

Porto commerciale (ALLEGATO 3):

- a) Banchina commerciale: naviglio mercantile adibito al trasporto merci;
- b) Banchina di riva: naviglio mercantile adibito al trasporto passeggeri e merci; naviglio per servizi tecnico-nautici;
- c) Banchina Militare: naviglio militare e di Forze di Polizia di Stato;

Porto Servizi (ALLEGATO 4):

- a) Banchina della darsena: unità da pesca e naviglio minore destinato al traffico;
- b) Molo di sottoflutto: unità da pesca;
- c) Banchina di nord-ovest: unità da diporto e da pesca;
- d) Banchina di sud-est: unità da diporto, da pesca e naviglio minore destinato al traffico;
- e) Molo di sopraflutto: bunkeraggio di unità da diporto e da pesca.

Articolo 5

Deroghe

L'Autorità Marittima, per sopravvenute esigenze, può derogare, con provvedimento discrezionale motivato, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 6

Vigilanza sulle attività nei porti

Nel Circondario Marittimo di Pozzallo l'esercizio di qualsiasi attività è subordinato all'iscrizione delle società/ditte interessate nel Registro di cui all'art. 68 del C.N. tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo od al rilascio di specifica autorizzazione/concessione demaniale al riguardo.

Nel porto commerciale di Pozzallo è vietata la vendita in forma itinerante di qualsiasi merce.

Articolo 7

Pesca nei porti

Nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Pozzallo e per un raggio di 500 mt. dalle imboccature dei porti, è vietato l'esercizio della pesca senza l'autorizzazione del Comandante del porto.

Analogo divieto vige negli specchi acquei limitrofi alle opere foranee e per un raggio di metri 500 dalle imboccature dei porti.

Articolo 8

Divieti

Nei porti del Circondario marittimo di Pozzallo e nei relativi canali di accesso, salve eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, vige il divieto di:

- a) effettuare sci nautico ed attività simili;
- b) effettuare ogni eventuale attività estranea al traffico marittimo non autorizzata dal Comandante del Porto
- c) procedere al recupero di oggetti sommersi con rampini e/o artifici simili;
- d) utilizzare armi da fuoco, nonché sparare razzi;
- e) effettuare il lavaggio e/o lavori di manutenzione di automezzi;
- f) effettuare la balneazione;
- g) effettuare attività per le quali è prevista l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione senza la preventiva iscrizione o specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- h) rimanere alla fonda nella rada od all'interno del bacino portuale;
- i) navigare a vela, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio e/o pericolo al traffico portuale;
- j) avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità, a meno di 50 metri se ormeggiate e a meno di 300 metri se alla fonda, ad eccezione di:
 - piloti od altri addetti ai servizi tecnico-nautici per necessità dell'unità militare;
 - personale delle Capitanerie di Porto o di altra Forza Armata o di Polizia;
- k) mantenere l'apparecchiatura radar in funzione se ormeggiate;
- l) fare ingresso con cani privi di dotazioni obbligatorie per legge (guinzaglio, museruola, ecc.), nonché di dispositivi per la rimozione degli escrementi.

Articolo 9 (Modificato dall'Ord. 35/2019)

Procedure per l'effettuazione di riprese cinematografiche/televisive e di servizi fotografici nell'ambito del porto di Pozzallo

E' fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, etc.), riguardanti il porto di Pozzallo ed i porti ed approdi del Circondario Marittimo, nonché gli immobili e le opere militari, senza preventiva autorizzazione come sotto disciplinata.

Coloro che intendono effettuare riprese televisive o servizi fotografici, devono presentare alla Capitaneria di porto di Pozzallo, almeno nei 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti, un'istanza in carta legale (ALL.4 BIS), contenente le seguenti informazioni:

- motivo/scopo delle riprese/servizi che si intendono effettuare;
- data, orario, area interessata e modalità di svolgimento degli stessi;
- generalità complete degli operatori che accedono nell'area portuale ed eventuali automezzi al seguito;
- copia di eventuali ulteriori autorizzazioni/nullaosta ritenuti necessari.

I giornalisti accreditati, o i rappresentanti di Enti Pubblici, nei casi di eccezionali eventi di cronaca non prevedibili e di elevato interesse mediatico sia in ambito nazionale, che regionale, nonché locale, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9, dovranno presentare l'istanza senza ritardo e comunque prima della realizzazione del servizio cinematografico/giornalistico/fotografico richiesto, al fine di acquisire preventivamente la necessaria autorizzazione.

Qualora le predette attività vengano patrocinate dalle locali Forze di polizia, per finalità d'istituto, ovvero commissionate dai titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti all'interno dei predetti porti del Circondario Marittimo e limitatamente alle aree in concessione e per fini propri, deve essere inoltrata alla Capitaneria di porto di Pozzallo dai Comandi, dai concessionari ovvero dagli stessi operatori, una comunicazione contenente gli elementi di cui al precedente comma 2 dell'art. 9 (ALL.4 TER)

Durante le riprese televisive e i servizi fotografici gli operatori devono sempre esibire, a richiesta del personale dell'Autorità marittima e delle Forze di Polizia, l'autorizzazione o la comunicazione di cui ai precedenti commi. Devono inoltre osservare le seguenti condizioni:

- le attività video-fotografiche possono essere effettuate esclusivamente dal personale indicato nell'istanza in premessa, debitamente autorizzato;
- divieto di riprendere le zone, le installazioni e le unità navali militari presenti in loco;
- divieto di riprendere le zone e le installazioni dell' HOTSPOT presente in loco;
- obbligo di osservanza delle norme del regolamento di sicurezza del porto;
- divieto di intralcio alle operazioni portuali/commerciali e alle manovre di ormeggio e di disormeggio delle navi;
- obbligo di acquisire l'eventuale nulla osta da parte del Comando nave interessato dai servizi fotografici/video da eseguire.

Articolo 10

Smaltimento rifiuti

Nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Pozzallo è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi mercantili, unità da pesca e da diporto, nonché gettarli negli ambienti terrestri ed acquei dei porti/approdi medesimi.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere conferiti con l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti.

E' vietato il deposito di rifiuti come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 in tutto l'ambito portuale di Pozzallo. In particolare, gli oli e le batterie esauste devono essere conferiti ai rispettivi Consorzi obbligatori, ovvero travasati negli appositi contenitori per il successivo smaltimento.

Articolo 11

Interdizione area demaniale portuale in caso di mancanza di illuminazione pubblica

In caso di black-out e mancanza di illuminazione in ambito portuale, fino al completo ripristino della funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione, non potranno essere svolte operazioni portuali (caricazione, scaricazione, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci), né autorizzati movimenti di navi in porto (ingresso, uscita, ormeggi, disormeggi, ecc.), inoltre, sarà altresì, vietato, in tutto l'ambito portuale non servito dalla pubblica illuminazione, l'accesso, il transito, la sosta/fermata di qualsiasi veicolo e/o persona, unitamente allo svolgimento di qualsivoglia attività connessa con il porto, salvo espressa e specifica autorizzazione di questa Autorità Marittima.

Articolo 12

Deroghe a quanto previsto dal precedente articolo 11

In caso di improcrastinabili situazioni di emergenza, questa Capitaneria di Porto potrà valutare, di volta in volta, l'eventuale possibilità di concedere apposite deroghe ai divieti indicati nel precedente articolo 11, solo dopo aver verificato la presenza ed il corretto funzionamento di impianti di illuminazione portatili di emergenza, adeguatamente certificati, che garantiscano una sufficiente illuminazione per le operazioni/attività da effettuare in ambito portuale.

A tal proposito, prima di svolgere qualsivoglia attività e/o operazione in ambito portuale in orario notturno, i soggetti richiedenti, oltre a quanto già prescritto dall'art. 37 comma 2, dovranno dimostrare di possedere adeguati impianti e/o strutture portatili d'illuminazione ordinaria e d'emergenza, con altrettanti gruppi elettrogeni ad essi asserviti, al fine di garantire le condizioni di illuminazione e di sicurezza ritenute idonee da questa Capitaneria di Porto per fronteggiare improvvise avarie, diminuzioni d'intensità e/o guasti dell'impianto d'illuminazione pubblica portuale.

TITOLO II

Della navigazione, ormeggio e sosta delle navi nella rada e nel porto di Pozzallo

Capo I

Norme generali per la rada e il “porto grande” di Pozzallo

Articolo 13

Accesso alle zone riservate all'ancoraggio

Nel rispetto della vigente normativa di settore ed al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, è fatto obbligo a tutte le navi in arrivo ed in partenza al/dal porto di Pozzallo, in navigazione nel bacino portuale, nello schema di separazione del traffico e nella rada di mantenere in funzione il sistema AIS (*Automatic Identification System*) di bordo durante tutta la navigazione effettuata nelle acque del Circondario marittimo di Pozzallo.

Tutte le navi in arrivo ed in partenza al/dal porto di Pozzallo, in navigazione nel bacino portuale, nello schema di separazione del traffico e nella rada, sono plottate, salvo avarie in corso, a mezzo del sistema radar in dotazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo, nonché a mezzo della rete nazionale AIS (*Automatic Identification System*).

Le navi ed i galleggianti in attesa di ormeggiare all'interno del porto di Pozzallo, ovvero in temporanea sosta, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, hanno l'obbligo di ancorarsi all'interno della rada di Pozzallo come definita dal precedente articolo 3.

Le navi ed i galleggianti diretti al porto od alla rada di Pozzallo devono contattare almeno un'ora prima dell'arrivo in porto od in rada, a mezzo radio VHF/FM – canale 16 (156,800 Mhz) e canale 10 – rispettivamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo ed i Piloti, qualora obbligate al pilotaggio, comunicando l'ora di previsto ingresso nella corsia di traffico in entrata, fornendo i seguenti dati:

- a) tipo, nome della nave e nominativo internazionale;
- b) bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- c) porto di provenienza e porto di destinazione;
- d) tipo e quantità del carico a bordo (se vuota dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- e) rotta e velocità
- f) ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- g) numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri. Le navi traghetto dovranno specificare il numero dei veicoli.;
- h) motivo dell'ancoraggio;
- i) eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

Successivamente dovrà essere comunicata l'ora di fine manovra;

Per le navi soggette all'obbligo di pilotaggio le notizie di cui sopra possono essere fornite anche direttamente dai Piloti.

Similmente, le navi in uscita e/o che intendono lasciare la rada, anche per il tramite del Pilota se obbligate al pilotaggio, devono comunicare via radio VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo l'orario del disormeggio e, non appena fuori le ostruzioni portuali, i seguenti dati:

- a) tipo, nome e nazionalità e nominativo internazionale;
- b) ora di partenza
- c) porto di destinazione e G.D.O. di arrivo;
- d) rotta e velocità;
- e) numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri, quantità e qualità del carico a bordo. Le navi traghetto dovranno specificare il numero delle autovetture, comprensivo di campers e roulotte, nonché il numero

dei veicoli commerciali e rimorchi distinti in vuoti e carichi, specificando, ove possibile, la tipologia di merce trasportata.
E' facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto opportuno, disporre movimenti delle unità alla fonda.

Articolo 14

Formalità di arrivo

Le pratiche di arrivo per le unità che sostino alla fonda, in attesa di ormeggio alle banchine del porto di Pozzallo, dovranno essere espletate, salvo casi di forza maggiore, entro le 24 ore successive all'arrivo ma, comunque, prima dell'inizio delle operazioni portuali.

Articolo 15

Sosta nei punti di fonda

Le navi ed i galleggianti possono richiedere all'Autorità Marittima un punto di fonda tra quelli elencati nel precedente articolo 3 e, in caso di assegnazione, devono mantenere per tutto il periodo alla fonda l'assetto di navigazione ed inoltre:

- a) mantenere un efficace servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condimeteo;
- b) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- c) mostrare fanali e segnali prescritti dalla Colreg '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360°;
- d) emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
- e) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
- f) comunicare all'Autorità Marittima il punto di fonda ogni 3 ore;
- g) i galleggianti e le unità non autopropulse essere assistiti da 1 o più rimorchiatori idonei, che devono permanere a distanza adeguata, che consenta di intervenire efficacemente e tempestivamente in caso di emergenza; pari obbligo è imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, propulsori e/o mezzo di governo inutilizzabili od inefficienti;
- h) informare la stazione dei Piloti dell'arrivo e della partenza dal punto di fonda.

È facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto opportuno, disporre l'invio di rimorchiatori in assistenza di navi e galleggianti alla fonda e disporre movimenti delle unità alla fonda.

Il Comandante del Porto, per specifiche esigenze, ha la facoltà di assegnare, di volta in volta, diversi ed ulteriori punti di fonda rispetto a quelli indicati nel precedente articolo 3.

I comandanti delle navi al termine della manovra d'ancoraggio devono obbligatoriamente comunicare alla Sala Operativa di Pozzallo l'ora ed il punto di fonda.

Analoga comunicazione deve essere effettuata alla partenza.

In presenza di navi all'ancora, l'eventuale transito nelle zone d'ancoraggio è consentito usando la massima prudenza, tenendo una distanza di sicurezza e rispettando le precedenza e le regole vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72).

Nell'area di ancoraggio è vietata la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione/nulla osta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda. Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericoli di inquinamento.

Articolo 16

Divieti

Nella rada di Pozzallo è vietato il transito, l'ancoraggio e la sosta delle unità da diporto, l'esercizio della pesca e qualsiasi attività di superficie o subacquea che sia d'intralcio all'ancoraggio delle navi.

È vietato a tutte le navi di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi in manovra od alla fonda.

È fatto divieto di dare fondo all'ancora in zone diverse da quelle indicate nel presente Regolamento fatta salva eventuale autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo le unità militari e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Articolo 17

Ingresso ed uscita dal porto di Pozzallo

Il Comandante della nave che si appresta per l'ingresso/uscita in/dal porto deve comunicare almeno 15 minuti prima via VHF canale 16 all'Autorità Marittima, i relativi pescaggi.

Ogni nave in transito, in entrata od uscita dal bacino portuale deve procedere a velocità inferiore a 5 nodi o, comunque, tale da poter manovrare in maniera appropriata e da non creare moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale e/o creare danni ad altre unità presenti in porto.

E' vietato a qualunque unità di ancorarsi e/o sostare nelle zone di mare ("Corsie di traffico") di cui al successivo articolo nonché in un raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura del porto di Pozzallo.

Nell'ambito delle corsie di traffico in entrata/uscita, così come indicate nel precedente articolo 3, e nella zona di mare prospiciente lo stesso nonché in quella antistante l'imboccatura del porto di Pozzallo, rispettivamente per un raggio di 0,5 miglia, a partire dalle estremità del canale e dai fanali rosso e verde del "porto Grande", non sono consentite attività marittime che possono contrastare il sicuro approdo delle navi, quali: regate veliche, gare di pesca, sparo fuochi, attività balneari, attività di sci nautico, windsurf, kitesurf, paracadutismo ascensionale, atterraggio/decollo idrovolanti, sorvolo di velivoli ultraleggeri od altre tipologie di velivoli capaci di atterrare e partire da idrosuperfici, traino galleggianti in genere, attività subacquee sportive e/o professionali nonché qualsiasi altra ulteriore attività collegata con l'uso del mare incompatibile con la destinazione operativo-funzionale di tali specchi acquei e non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Articolo 18 (Modificato dall'Ord. 104/2018)

Obblighi connessi all'uso dello schema di separazione del traffico

E' istituito, nella zona antistante l'imboccatura del porto di Pozzallo, lo schema di separazione del traffico ("*Traffic Separation Scheme*") come disciplinato dal presente Regolamento.

Tutte le navi passeggeri, navi da carico superiori a 300 t.s.l., pescherecci di lunghezza pari o superiori a 24 metri f.t. e le navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri f.t., comprese le navi con merci pericolose a bordo di qualsiasi tonnellaggio, in atterraggio nel porto di Pozzallo, qualunque sia la rotta d'avvicinamento, devono immettersi obbligatoriamente nella "**Corsia di traffico in entrata**", come definita dal precedente articolo 3, assumendo rotta vera 024° per tutto il corridoio d'ingresso, osservando le prescrizioni della Regola 10 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, ove è consentita una velocità non superiore a 15 nodi nonché mantenere una distanza non inferiore a 0,8 miglia da altra eventuale unità navale di prora anch'essa in fase di atterraggio ovvero una distanza anche maggiore, in presenza di particolari condizioni meteorologiche avverse ed a discrezione dei comandanti delle navi, entrando quindi, nell'"**Area di precauzione**".

Fermo restando il rispetto delle velocità sopra riportate, le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), in alternativa a quanto indicato al comma precedente, potranno manovrare la propria unità in fase di avvicinamento assumendo rotta vera $016^{\circ}(\pm 2^{\circ})$ senza immettersi nella **“Corsia di traffico in entrata”**.

Il Comandante dell'unità HSC, una volta iniziata una delle due tipologie di manovre di avvicinamento, non potrà interrompere la stessa fino all'arrivo nell' **“Area di precauzione”**.

Nell' **“Area di precauzione”**, come definita dal precedente articolo 3, le unità navali di cui trattasi devono manovrare con la massima prudenza ed assumere, una “velocità di sicurezza”, come definita nella Regola 6 della Colreg '72, non superiore a 10 nodi e possono, manovrando sempre in sicurezza, accostare gradualmente assumendo rotte idonee e funzionali all'ingresso ed all'uscita dal “porto grande” di Pozzallo.

Inoltre, le unità sopraindicate, all'ingresso del “bacino portuale”, devono procedere con la massima prudenza ed assumere una “velocità di manovra” non superiore a 5 nodi,.

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) devono procedere con la massima prudenza ed assumere una “velocità di manovra” non superiore a 6 nodi.

Analoghe limitazioni di velocità valgono, per le navi di cui sopra in uscita dal porto, all'interno dell'area di precauzione, superata la quale è obbligatorio immettersi nel **“Corsia di traffico in uscita”**, come definita dal precedente articolo 3, assumendo rotta vera 206° per tutto il corridoio ed una velocità non superiore a 10 nodi fino al limite esterno dello schema di separazione del traffico, dopodiché, sorpassato detto limite, potranno raggiungere, se le condizioni di sicurezza lo permettono, la velocità di crociera.

Fermo restando il rispetto della rotta vera 206° , all'interno della **“Corsia di traffico in uscita”** per tutto il corridoio le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) potranno procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi fino al limite esterno dello schema di separazione del traffico, dopodiché, sorpassato detto limite, potranno raggiungere, se le condizioni di sicurezza lo permettono, la velocità di crociera.

All'interno delle “corsie di traffico” le navi devono tenersi discostate dalla “zona di separazione del traffico”, procedere mantenendo rotte dirette ed evitare, per quanto possibile, cambiamenti improvvisi delle stesse.

Nel bacino portuale, nell'area di precauzione e nello schema di separazione del traffico, le navi, sia in entrata sia in uscita, devono mantenere le opportune distanze di sicurezza fra loro ed evitare incroci di rotte.

E' fatto obbligo alle navi che transitano nello schema di separazione del traffico effettuare l'ascolto radio a mezzo VHF CH 16/10.

Articolo 19

Divieti connessi all'uso dello schema di separazione del traffico

Nel tratto di mare compreso nell' **“area di precauzione”** e nello **“schema di separazione del traffico”**, fermo restando i divieti stabiliti dalle vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima, è vietata la balneazione, l'ancoraggio, la sosta, qualsiasi attività di pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie che interferisca con la navigazione.

E' vietato a tutte le navi e galleggianti di qualsiasi tipo, attraversare le zone di mare comprese nello **“schema di separazione del traffico”**, ad esclusione dei mezzi dei servizi tecnico-nautici del porto (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio).

Sono consentite deroghe a detto principio alle navi che ne facciano motivata richiesta ed autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo sentiti i Piloti.

Le navi da carico inferiori a 300 t.s.l., le unità da pesca inferiori a 24 metri di l.f.t. e da diporto inferiori a 45 metri di l.f.t., in navigazione ovvero le unità navali appartenenti al naviglio minore, possono transitare nell' **“area di precauzione”**, usando la massima prudenza, rispettando le precedenza e le regole vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), con divieto, quindi, d'accesso alle corsie di traffico, riservate esclusivamente al naviglio individuato nel comma 2 del precedente articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 20

Navigazione e movimento

La navigazione negli specchi acquei del porto di Pozzallo è consentita in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate e ritenute idonee dal Comandante responsabile dell'unità per garantire la sicurezza dell'equipaggio, della nave e dell'eventuale carico trasportato.

In qualsiasi momento la Capitaneria di Porto di Pozzallo, qualora ricorrano contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale e della navigazione, intesa nella sua ampia accezione, ovvero qualora le condizioni meteo-marine od altri impedimenti dovessero rendere insicuro il movimento, potrà disporre di lasciare e/o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

In virtù di quanto previsto al comma precedente, le navi devono osservare ascolto radio VHF sui canali 16 e 10 anche durante la sosta in banchina.

Articolo 21 (Modificato dall'Ord. 104/2018)

Navigazione e movimento durante la stagione balneare

Fermo restando quanto previsto negli articoli del presente Titolo, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano durante la stagione balneare, così come individuata dalla Regione Siciliana, a tutte le navi in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Pozzallo,

Nella fase di avvicinamento al porto di Pozzallo, le navi devono ridurre progressivamente la velocità durante l'atterraggio fino al raggiungimento delle ostruzioni del porto e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra le 10 e le 5 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi
Tra le 5 miglia e l'imboccatura del porto	10 nodi

Nella fase di allontanamento dal porto di Pozzallo, le navi sopra citate devono procedere ad un'andatura ridotta, gradualmente progressiva e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra l'imboccatura del porto e le 5 miglia	10 nodi
Tra le 5 e le 10 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) nel corso dell'avvicinamento al porto di Pozzallo, devono in ogni caso ridurre progressivamente la velocità durante l'atterraggio fino al raggiungimento delle ostruzioni del porto e, previa apposita comunicazione radio da effettuare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo, con congruo anticipo e comunque non inferiore a 30' dal previsto arrivo a 5 miglia dall'imboccatura del porto, possono seguire velocità maggiori di quelle indicate nei commi precedenti, fermo restando l'obbligo di non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra le 5 e le 3 miglia dall'imboccatura del porto	20 nodi
Tra le 3 miglia e 1 miglio dall'imboccatura del porto	10 nodi

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), in alternativa a quanto indicato al comma precedente, potranno in fase di atterraggio al porto di Pozzallo seguire gli elementi del moto sotto riportati:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA	ROTTA VERA
Tra le 5 e le 3 miglia dall'imboccatura del porto	25 nodi	016° (± 2°)
Tra le 3 miglia e 1 miglio dall'imboccatura del porto	15 nodi	016° (± 2°)

Le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft), una volta iniziata una delle due tipologie di manovra di avvicinamento, non dovranno interrompere la stessa fino all'arrivo all'imboccatura del porto.

Nella fase di allontanamento dal porto di Pozzallo, le unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) devono procedere ad un'andatura ridotta, gradualmente progressiva, e, comunque, non superare il limite delle velocità sotto elencate:

TRATTO DI MARE	VELOCITA' MASSIMA
Tra 1 miglio e le 3 miglia	20 nodi
Tra le 3 e le 5 miglia dall'imboccatura del porto	30 nodi

Le presenti norme non esimono il Comandante delle unità navali dal manovrare la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'arte marinaresca, dall'ordinaria esperienza dei naviganti e/o dalle speciali circostanze del caso.

Resta in ogni caso l'obbligo per il Comandante delle unità navali di garantire la massima sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e il pedissequo rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare.

Nel rispetto della vigente normativa di settore ed al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è fatto obbligo di mantenere in funzione il sistema AIS di bordo durante la navigazione effettuata nelle acque del Circondario marittimo di Pozzallo.

I concessionari di strutture/stabilimenti balneari ubicati a ponente ed a levante del porto di Pozzallo, dovranno informare i propri utenti ed i bagnanti in genere che, a seguito del passaggio delle navi di cui al presente articolo, potrebbero generarsi onde che superano l'ordinario limite della battigia, invitandoli a prestare particolare attenzione all'uso dello specchio acqueo antistante le rispettive concessioni

Articolo 22

Ordine di precedenza

La precedenza per l'accosto in banchina è data dall'ordine d'arrivo in rada, con nave alla fonda che abbia dato comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo (via VHF canale 16) dell'avvenuto ancoraggio.

Il criterio di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui la sosta in banchina della nave, come espressamente dichiarato in seno alla domanda d'approdo non superi le 6 (sei) ore, con conseguente diritto di precedenza per tali navi in entrata.

La precedenza per le navi in uscita è data dal criterio dell'orario di effettuazione dei servizi tecnico nautici, come indicato nella relativa richiesta da presentarsi all'Autorità Marittima con almeno 1 ora di anticipo. In caso di richiesta di effettuazione di servizi di disormeggio contemporanea per più navi, la precedenza è data dai criteri di cui al comma successivo.

Nel caso di contemporaneità di ancoraggio in rada ovvero di richiesta di effettuazione di servizi di disormeggio contemporanea per più navi è stabilito il seguente ordine di precedenza in ingresso od uscita:

1. navi che trasportano merci pericolose in uscita;
2. navi passeggeri di linea in uscita;
3. navi passeggeri di linea in entrata;
4. navi passeggeri non di linea in uscita;
5. navi passeggeri non di linea in entrata;
6. navi da carico di linea in uscita;
7. navi da carico di linea in entrata;
8. navi da carico non di linea in uscita;
9. navi da carico non di linea in entrata;
10. navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
11. navi dirette ai cantieri navali per lavori od in movimento tra le banchine per motivi diversi dalle operazioni commerciali;
12. navi che trasportano merci pericolose in entrata.

Nel caso in cui navi della stessa tipologia richiedano effettuazione contemporanea di servizi di disormeggio, la precedenza è data alla nave che ha ricevuto per prima le spedizioni ex art. 181 Cod. Nav.

L'Autorità Marittima, per esigenze di carattere operativo o di sicurezza della navigazione, può variare il presente ordine di precedenza.

Articolo 23

Utilizzo di moli e banchine

Ai fini della sicurezza portuale ai moli ed alle banchine indicate nell'art. 4 è consentito l'accosto e l'ormeggio alle navi aventi le seguenti caratteristiche:

- a) **banchina commerciale**: navi adibite al trasporto merci con pescaggio massimo di mt. 9,30;
- b) **banchina di riva**: navi adibite al trasporto passeggeri e merci e per servizi tecnico-nautici con pescaggio massimo di mt. 8.

Attesa la presenza nella banchina commerciale di impianti di distribuzione fissa di carburante, è ammesso, con il rispetto delle distanze minime prescritte dall'Ordinanza sul bunkeraggio in vigore, l'ormeggio di unità mercantili e da pesca per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio e nel rispetto delle disposizioni in materia di security.

La banchina di riva è destinata ad operazioni commerciali secondo i seguenti criteri:

- area compresa tra la radice fino a 150 mt. verso ponente: riservata, a titolo preferenziale, al traffico passeggeri;
- tratto rimanente della suddetta banchina, per uno sviluppo complessivo lineare di 190 mt.: destinato - di massima - all'ormeggio di navi di varia tipologia, quali tipo RO-RO da carico, supply vessels, navi container, navi da carico.

In ogni caso, durante le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, devono essere sospese le operazioni portuali delle altre navi di diversa tipologia presenti in banchina.

L'Autorità Marittima si riserva di autorizzare, in deroga, con provvedimento motivato, ormeggi a navi diverse da quelle specificate al precedente comma, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 24

Richiesta di ingresso ed accosto

Tutte le navi potranno fare ingresso e navigare all'interno del porto di Pozzallo al solo fine di raggiungere, lasciare o cambiare gli accosti.

In ogni caso l'ingresso, l'uscita ed il cambio degli accosti deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima. Detta autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e/o di sicurezza marittima e portuale.

Tutte le navi sono tenute a comunicare alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima l'orario effettivo di entrata od uscita dal porto.

L'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle unità battenti bandiera estera in arrivo nel porto di Pozzallo deve presentare all'Autorità Marittima, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data di previsto arrivo, la domanda di approdo, in duplice esemplare (**ALLEGATO 5**) mediante procedure informatizzate che prevedono l'impiego del sistema dello sportello unico - *National Maritime Single Window* (NMSW).

Per le navi battenti bandiera italiana la domanda di approdo di cui al comma precedente deve essere presentata con almeno 36 ore di anticipo, fermo restando le modalità e le informazioni indicate nella stessa.

I comandanti delle navi portarinfuse e delle navi da passeggeri la cui età di costruzione è rispettivamente di 12 e 15 anni, diverse dalle navi da passeggeri di cui all'art. 2 lettere a) e b) della Direttiva 1999/35/CEE, datata 29.04.1999, (relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on / roll-off e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, battenti bandiera straniera), devono far pervenire, inoltre, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, con almeno 72 ore di anticipo, rispetto all'ora di previsto arrivo, un messaggio contenente le seguenti informazioni:

- a) tipo, nominativo internazionale, nome, bandiera, numero IMO, t.s.l., e t.s.n.;
- b) data di costruzione della nave, determinata in base alla data indicata nei certificati di sicurezza della stessa;
- c) ora di previsto arrivo;
- d) durata prevista dello scalo;
- e) operazioni previste in porto;
- f) visite di sicurezza pianificate, lavori di manutenzione e riparazioni da eseguire durante la sosta in porto.

La domanda d'approdo di cui al presente articolo e la comunicazione di cui al comma precedente, qualora la durata del viaggio prevista sia inferiore a 72 ore, devono pervenire all'Autorità Marittima prima che la nave lasci il porto di partenza.

Le richieste devono essere complete delle impegnative per ormeggi soggetti a prescrizioni o dichiarazioni aggiuntive previste dalla vigente normativa nazionale ed internazionale per il trasporto delle merci pericolose o per carichi speciali.

Una copia della comunicazione, sulla quale d'ufficio vengono annotati orario e data di presentazione, va ritirata a cura degli interessati.

Gli aggiornamenti determinati da variazioni di orario superiori a 2 ore devono essere formalizzati per iscritto; in caso contrario, la nave si considera pronta, se in anticipo e non pronta, se in ritardo.

Le sopra citate comunicazioni possono essere inviate anche tramite email/PEC o sistemi telematici.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 22, gli accosti vengono assegnati secondo la priorità di arrivo, acquisita con il completamento dell'ancoraggio della nave in rada.

Sulla base di istanze motivate e/o di accordi tra armatori, l'Autorità Marittima, valutate le prioritarie ragioni di sicurezza portuale o di operatività delle banchine, potrà derogare alle disposizioni del presente articolo.

In tal caso, le maggiori spese consequenziali saranno poste a carico della nave beneficiaria e/o richiedente.

Alle ore 14:00 di ogni giorno la situazione degli ormeggi, dei movimenti e partenze diviene definitiva e sarà valida fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

La situazione degli ormeggi del fine settimana (dalle ore 14:00 del venerdì, alle ore 08:00 del lunedì successivo), viene definita alle ore 14:00 del venerdì.

Articolo 25

Accosti preferenziali

Alle navi di linea, sia passeggeri che merci, possono essere attribuiti accosti preferenziali.

Per ottenere l'accosto preferenziale, l'armatore o suo rappresentante deve presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di prevista attivazione della linea.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo (**ALLEGATO 6**), completo di ogni dato richiesto.

Alle navi passeggeri di lunghezza f.t. non superiore a mt. 110 e pescaggio massimo di mt. 8, può essere attribuito l'accosto preferenziale dei primi 150 mt., a partire dall'estremità di levante, della banchina di riva.

Per ragioni connesse ad esigenze operative od alla sicurezza della navigazione, è facoltà dell'Autorità Marittima variare gli accosti indicati o richiesti.

L'accosto preferenziale assegnato potrà essere revocato per ragioni di pubblico interesse, per non uso o cattivo uso da parte dell'assegnatario.

Articolo 26

Concorrenza di istanze per accosti preferenziali

Qualora siano presentate istanze ai sensi dell'art. 25 per navi di linea in concorso tra loro, l'Autorità Marittima procederà all'esame comparato delle richieste di accosto preferendo la linea che risponda ai seguenti criteri preferenziali:

1. maggiori garanzie di proficua esecuzione del servizio, in relazione alle capacità tecnico operative del richiedente ed al numero degli accosti settimanali;
2. nel caso di istanze equivalenti secondo il criterio di cui al punto 1, verrà preferita l'istanza dell'armatore che abbia già effettuato nell'anno precedente la linea richiesta ed intenda riproporla con unità uguale o maggiore.

Qualora non ricorrano dette ragioni di preferenza, si procederà all'assegnazione degli accosti tenendo conto della priorità della presentazione dell'istanza.

Articolo 27

Obblighi durante la navigazione nel porto

Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:

- a) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
- b) procedere ad una velocità di sicurezza adeguata e ai sensi del presente Regolamento;
- c) adottare tutte le misure previste dalla COLREG '72;
- d) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, segnalare la propria presenza con i segnali acustici regolamentari prescritti;
- e) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 10 VHF/FM;
- f) servirsi obbligatoriamente del servizio di pilotaggio qualora di stazza lorda (GT) superiore a 500 tonnellate e con le modalità/esenzioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIV 3 M_TRA/PORTI/13638 del 27.10.2009.

Articolo 28

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici e di numero sufficiente) nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante la carica/scarica della nave;
- c) nel caso di ormeggio di punta (andana), avere, di regola, due ancore in mare e, di poppa, cavi di numero e resistenza adeguati;
- d) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- e) appennellare i cavi di rimorchio poppa-prora per eventuali manovre di emergenza;
- f) tenere a bordo personale minimo per consentire la manovra di disormeggio in urgenza;
- g) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- h) evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito od in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- i) mantenere l'ascolto radio continuativo sui canali VHF 16 e 10;
- j) apporre apposita segnaletica diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio e le attrezzature di bordo occupino il lato di banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- k) tenere le imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru od altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- l) disporre un servizio di guardia sullo scalandrone al fine di vigilare che a bordo non salga personale estraneo o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- m) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone;
- n) non ammettere l'accesso né la discesa di alcuno fino al rilascio della libera pratica sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria, concessa anche via radio;
- o) tenere disattivati i radar di bordo;
- p) evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; le richieste in tal senso possono essere valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Le navi all'ormeggio non possono spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali. Potrà ordinare, altresì, l'utilizzo di idonei rimorchiatori.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del presente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento d'ufficio.

Qualsiasi nave che arrechi danni alle opere, arredi e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, è tenuta a darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni, senza lasciare il porto prima del completamento degli stessi.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 29

Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

A bordo delle navi in sosta nel porto di Pozzallo devono essere sempre presenti le aliquote minime d'equipaggio, ritenute - a discrezione del Comandante della nave - sufficienti a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e la lotta agli incendi.

Le navi dotate di squadra antincendio hanno l'obbligo di mantenere un terzo dei componenti della squadra a bordo e pronti per ogni evenienza.

Per i galleggianti dovranno essere prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale. Al tal fine, il Comando di bordo dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Pozzallo i nominativi ed i recapiti telefonici del personale reperibile.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha facoltà di disporre qualsiasi provvedimento connesso alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali. Le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, al fine di essere sempre pronte a muovere su ordine dell'Autorità Marittima, produrranno alla Capitaneria di Porto formale comunicazione contenente i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Articolo 30

Navi in disarmo

Presso le banchine operative del Porto di Pozzallo è vietata la sosta di navi in disarmo, salvo provvedimenti di giustizia od autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, con obbligo – in tali casi - di predisporre un adeguato servizio di custodia e/o guardiania.

Articolo 31

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale.

E' vietata la pitturazione delle murate esterne della nave nonché effettuare lavori di idropulitura.

Sono, altresì, vietati quei lavori di manutenzione agli apparati motore che riducano la prontezza operativa della nave anche per brevissimi periodi di tempo.

Ai divieti dei commi precedenti potrà essere derogato a giudizio dell'Autorità Marittima.

Articolo 32

Norme per la prevenzione degli incendi

E' vietato l'uso di fonti termiche a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Pozzallo ed ancorate nella relativa rada, salva preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi secondo le norme contenute nell'Ordinanza in vigore che ne disciplina l'utilizzo..

In caso di incendio il Comandante dell'unità od il personale presente a bordo è tenuto ad avvisare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel porto di Pozzallo è vietato accendere qualsivoglia fuoco, utilizzare fiamme libere ovvero attivare qualsiasi altra fonte di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 33

Operazioni rifornimento combustibili

Alle navi ormeggiate alle banchine portuali sono vietate le operazioni di allibo, trasbordo o rifornimento a mezzo bettolina di prodotti infiammabili delle categorie "A" e "B", di prodotti chimici pericolosi e di gas, anche se allo stato liquido.

Il bunkeraggio, limitatamente ai prodotti di categoria "C", è consentito con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza in vigore di questa Capitaneria di Porto.

Capo II

Norme particolari per le unità Ro/ro da passeggeri

Articolo 34

Obblighi per le navi passeggeri in entrata ed uscita dal porto

I Comandanti delle unità Ro/ro da passeggeri in entrata nel porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) comunicare via VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo, almeno 30 minuti prima dall'arrivo, le seguenti notizie: nome della nave, numero dei passeggeri a bordo, numero di componenti dell'equipaggio imbarcato, numero dei veicoli a bordo, quantità e natura delle merci a bordo;
- b) tenere il portellone di carico ben chiuso fino al termine della manovra;
- c) accertarsi che le operazioni di sbarco avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
- d) iniziare le operazioni di sbarco di eventuali veicoli solo al termine dello sbarco dei passeggeri, impedendo che i motori dei veicoli vengano accesi prima dell'avvio delle operazioni di sbarco;
- e) osservare tutte le prescrizioni di cui al presente Titolo;
- f) osservare tutte le precedenzae dettate dall'art. 22.

I Comandanti delle unità Ro/ro da passeggeri in uscita dal porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) iniziare le operazioni di imbarco di eventuali veicoli prima dell'imbarco dei passeggeri avendo cura che i motori dei veicoli vengano spenti appena raggiunto il posto assegnato;
- b) accertarsi che le operazioni di imbarco avvengano in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) a partenza avvenuta, comunicare via VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo le seguenti notizie: nome della nave, numero dei passeggeri a bordo, numero di componenti dell'equipaggio imbarcato, numero dei veicoli a bordo, quantità in natura delle merci a bordo;
- d) osservare tutte le prescrizioni di cui al presente Titolo;
- e) osservare tutte le precedenzae dettate dall'art. 22.

Il Comandante della nave, anche tramite il proprio Raccomandatario Marittimo, deve comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima ogni variazione sugli orari di arrivo e partenza indicati nell'autorizzazione alla linea.

Articolo 35

Obbligo per gli uffici di vendita di registrazione delle persone a bordo

Gli uffici vendita dei biglietti, sono tenuti ad implementare un sistema di registrazione delle informazioni relative ai passeggeri approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo le modalità indicate nel Decreto Ministeriale datato 13.10.1999.

Ai fini di cui al precedente comma, le società effettuanti i collegamenti di linea dovranno nominare un responsabile per la registrazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni cui la Capitaneria di Porto di Pozzallo potrà fare riferimento per l'acquisizione dei dati.

Articolo 36

Sistema per la registrazione

Il sistema di registrazione, finalizzato alla conoscenza di persone imbarcate dovrà, in ogni caso, raccogliere le seguenti informazioni relative ai passeggeri:

- a) cognome e nome;
- b) età o data di nascita e luogo di nascita;
- c) sesso;

- d) nazionalità;
- e) eventuali cure speciali od assistenza di cui abbiano necessità i passeggeri.

Nel corso dell'acquisizione dei dati di cui al precedente comma gli uffici vendita dei biglietti dovranno far conoscere ai passeggeri i motivi della necessità di registrazione dei loro dati personali e della facoltà di dichiarare eventuali cure speciali od assistenza di cui abbiano necessità; tali informazioni dovranno essere riportate chiaramente sul biglietto di passaggio, ovvero essere portate a conoscenza dei passeggeri con altro idoneo sistema.

I dati così raccolti dovranno:

- a) essere comunicati al Comandante della nave in uno al numero di passeggeri imbarcati;
- b) essere custoditi fino al momento in cui la conservazione non sia più necessaria (sbarco di passeggeri al compimento del viaggio, ovvero autorizzazione dell'Autorità competente in caso di inchieste amministrative o procedimenti giudiziari a seguito di sinistro).

Capo III

Delle operazioni portuali e del deposito di merci in banchina

Articolo 37

Operazioni portuali

Le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci in ambito portuale potranno avvenire – in condizioni di sicurezza - previa apposita comunicazione all'Autorità Marittima da parte del rappresentante legale dell'impresa (**ALLEGATO 7**).

In caso di operazioni portuali in orari notturni, l'impresa operante dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti gli apparati o strumenti necessari per lo svolgimento in sicurezza delle stesse, compreso un impianto d'illuminazione da utilizzare in caso di emergenza, che garantisca una illuminazione minima di 100 lux.

In caso di operazioni commerciali da effettuarsi in giorni od orari non lavorativi o di chiusura del varco doganale deve essere assicurato un apposito servizio di vigilanza per prevenire accessi non autorizzati in ambito portuale.

Articolo 38

Pulizia Portuale

Le imprese portuali, al termine di ogni giornata lavorativa, ultimate le operazioni di carico/scarico di merci, dovranno provvedere alla raccolta del materiale accidentalmente disperso nelle banchine ed alla successiva completa pulizia di tutta la relativa area portuale, avvalendosi di ditte autorizzate allo svolgimento di tale servizio.

Articolo 39

Operazioni di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa

Durante le operazioni portuali di imbarco/sbarco di prodotti solidi alla rinfusa devono essere utilizzati, a cura dell'impresa portuale operante, idonei accorgimenti (teloni, ecc.), in modo da evitare qualsiasi possibilità di versamento di carico in mare.

Ogni singolo autocarro caricato, al termine di tale operazione, dovrà essere opportunamente coperto con idoneo telone al fine di evitare fuoriuscite di merce durante la circolazione.

Il carico di granaglie sugli autocarri deve essere opportunamente livellato in modo tale da non superare il limite delle sponde di contenimento. Le stesse devono essere ben chiuse al fine di evitare spandimenti dai punti di giunzione.

Le procedure operative descritte ai precedenti commi del presente articolo, devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la piena responsabilità dell'impresa portuale operante.

A tal fine, dovranno essere preventivamente comunicati alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, prima dell'inizio delle operazioni commerciali, le complete generalità del personale responsabile per ogni singolo turno e le caratteristiche identificative dei mezzi meccanici utilizzati.

Dovranno essere, altresì, preventivamente comunicati gli orari dei turni di lavoro.

Articolo 40

Avvio ed interruzione delle operazioni portuali

Le interruzioni delle operazioni portuali devono essere prontamente comunicate alla Capitaneria di Porto a cura dell'impresa portuale operante, specificandone i motivi.

La nave ormeggiata che, per una qualsiasi ragione, salvo casi di forza maggiore, non inizia le operazioni commerciali entro 6 ore lavorative dalla fine delle attività d'ormeggio in banchina, ovvero in caso d'interruzione delle operazioni commerciali citate, le stesse non riprendano entro 6 ore lavorative dall'orario della comunicata interruzione, dovrà lasciare libero il posto d'ormeggio occupato, salvo diversamente disposto dall'Autorità Marittima.

Ultimate le operazioni commerciali, le navi devono, senza ritardo, lasciare libero l'accosto impegnato.

In caso di inadempimento, la nave potrà rispondere dei danni eventualmente causati ad altre navi in attesa di ormeggio.

Non è consentito l'ormeggio in porto di navi mercantili nei giorni non lavorativi, fatte salve prioritarie esigenze di sicurezza della navigazione da valutarsi ed a meno che le suddette navi intendano effettuare operazioni commerciali in tale periodo, nel rispetto delle disposizioni previste nei commi precedenti.

Articolo 41

Durata massima della sosta temporanea

Nell'ambito portuale di Pozzallo il deposito temporaneo di merci o materiali in banchina è consentito ad una distanza non inferiore a 20 metri dal ciglio banchina e 5 metri dalle aree in concessione e dai manufatti presenti in porto, così come indicato nelle planimetrie allegare (**Allegati 8-9**).

Nelle banchine di riva (Zona A) e commerciale (Zona B) del porto di Pozzallo la durata della sosta temporanea di merci non potrà eccedere i 90 giorni, salvo diversamente disposto.

La Capitaneria di Porto ha facoltà di far cessare in qualunque momento l'occupazione delle aree qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ed altre connesse con l'uso commerciale del porto.

In caso di revoca dell'autorizzazione, il depositante ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole a disposizione dell'Autorità Marittima in pristino stato entro il termine stabilito e senza avere diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

In caso di mancata esecuzione, la Capitaneria di Porto ha facoltà di provvedere d'ufficio allo sgombero in danno dell'utente, provvedendo al recupero delle spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.

Articolo 42

Istanza di autorizzazione per sosta temporanea merci e materiali in banchina

L'autorizzazione per la sosta temporanea di merci e materiali nelle zone e per la durata indicata nei precedenti articoli è rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, a seguito di presentazione di apposita richiesta in bollo, da presentarsi entro 36 ore dalla data di inizio delle operazioni di sosta, sottoscritta dal depositante, dal proprietario della merce o da un suo legale rappresentante.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla sosta temporanea (**ALLEGATO 10**) deve contenere:

1. generalità complete del richiedente, con indicazione del titolo per il quale si dispone della merce;
2. generalità complete del proprietario della merce;
3. generalità complete del ricevitore o del caricatore;
4. nome e nazionalità della nave;
5. estremi di iscrizione nel registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione della ditta incaricata del trasporto della merce o eventuali estremi della ditta che effettua il trasporto per conto proprio con il relativo elenco degli automezzi;
6. individuazione dell'area portuale (mediante planimetria da allegare all'istanza medesima) richiesta per il deposito della merce e quantificazione della superficie da occupare;
7. descrizione della tipologia e quantità delle merci o dei materiali da depositare e la provenienza (comunitaria o extracomunitaria) e destinazione;
8. dichiarazione attestante che verrà posto ogni accorgimento tecnico utile ad evitare ogni movimento accidentale della merce e che verrà fornito ogni dispositivo di protezione individuale e/o di squadra utile nel corso delle operazioni di movimentazione;
9. generalità del responsabile delle operazioni di movimentazione;
10. durata della sosta.

Articolo 43

Autorizzazione per la sosta temporanea di merci e materiali in banchina

La Capitaneria di Porto, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza, indica nell'autorizzazione, oltre che i punti di sosta temporanea, ogni altra eventuale condizione a cui la sosta viene subordinata.

Al fine di consentire un immediato collegamento tra la merce presente in ambito portuale e la relativa autorizzazione, l'impresa autorizzata ha l'obbligo di delimitare l'area ed apporre copia dell'autorizzazione al deposito della merce.

Il soggetto autorizzato dovrà altresì assicurarsi che le copie dell'autorizzazione rilasciata rimangano leggibili per tutta la durata del deposito.

Le soste temporanee autorizzate non danno diritto ad ormeggi preferenziali alla banchina dove sono stati autorizzati i depositi stessi.

I materiali e le merci destinate alla sosta temporanea non possono essere introdotti nel porto prima che i richiedenti siano in possesso dell'autorizzazione, nella quale la Capitaneria di Porto stabilisce la data di messa a disposizione dell'area richiesta, la durata dell'occupazione, le eventuali condizioni tecniche della sosta, l'estensione dell'area ed ogni altra utile prescrizione.

L'Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della sicurezza portuale e della polizia marittima e non esime il richiedente dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti ai quali la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni per le operazioni di cui sopra, in particolare ai fini doganali, demaniali e fiscali.

Articolo 44

Obblighi dell'autorizzato

A cura del soggetto autorizzato, le merci e i materiali depositati nell'ambito portuale devono essere convenientemente sistemati e rizzati così da evitare ogni spostamento accidentale delle stesse, usando gli accorgimenti necessari per evitare la dispersione in mare e/o danni alla pavimentazione delle banchine .

E' fatto comunque obbligo al soggetto autorizzato di:

1. assicurare il servizio di guardiania e di port-security sulle merci in sosta;
2. consentire il libero movimento di mezzi/veicoli sull'asse viario portuale;
3. non lasciare merci in sosta in prossimità di tombini e/o pozzetti di qualsiasi genere e non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni commerciali;
4. delimitare con apposita segnaletica visibile anche in ore notturne l'area della sosta;
5. non lasciare merci in sosta in prossimità di bocche antincendio.

Il soggetto autorizzato è obbligato ad apprestare ogni accorgimento tecnico utile ad evitare ogni movimento accidentale della merce e dovrà fornire ogni dispositivo di protezione individuale e/o di squadra utile nel corso delle suddette operazioni di movimentazione.

Al termine della sosta, l'utente ha l'obbligo di rimettere le aree utilizzate in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia.

E' vietato il deposito in banchina di merce che abbia un carico unitario superiore a quello massimo praticabile secondo quanto stabilito dagli organi tecnici, adottando ogni cautela per evitare il danneggiamento della relativa area di sosta.

Articolo 45

Tariffe per deposito merci

La sosta temporanea di materiali e merci nelle aree indicate dalla presente Ordinanza gode di un periodo di franchigia di n. 15 (quindici) giorni calendariali per la sosta in banchina di merci sbarcate e di n. 5 (cinque) giorni calendariali per quelle da imbarcare, decorso il quale è dovuto un canone nella misura giornaliera determinata con apposito provvedimento del Capo del Compartimento di Pozzallo.

Nel caso in cui il periodo di franchigia sopra indicato termini in un giorno antecedente ad un giorno festivo e/o non lavorativo, il canone giornaliero dovrà essere conteggiato a partire dal primo giorno lavorativo successivo.

Il richiedente è tenuto a versare, nel primo giorno utile, l'importo del canone previsto all'Agenzia delle Entrate, su presentazione di ordine d'introito rilasciato dalla Capitaneria di Porto, alla quale dovrà essere esibita la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento necessario per il rilascio della prevista Autorizzazione salvo eventuale conguaglio da effettuarsi al termine dell'occupazione.

Qualora, nel corso del periodo di sosta, l'area occupata dovesse ridursi di almeno il 50%, l'autorizzato potrà richiedere un adeguamento delle tariffe per l'area effettivamente occupata

Articolo 46

Sosta temporanea di unità alate

Ferme restando le disposizioni previste dalle vigenti Ordinanze in materia di alaggio e varo di unità nei porti del Circondario Marittimo di Pozzallo, le disposizioni contenute negli articoli precedenti si estendono, per quanto compatibili, anche alla sosta temporanea di unità navali.

Ai fini tariffari, la sosta temporanea decorrerà dal giorno in cui l'unità alata sarà interamente poggiata in banchina - o su appositi sostegni - ed avrà termine non appena varata o trasportata altrove.

Articolo 47

Divieto di deposito

E' assolutamente vietata, in qualsiasi area del porto di Pozzallo sia pubblica che in concessione:

1. la sosta temporanea di merci pericolose ai sensi dell'IMDG Code;
2. la sosta temporanea di «carico secco alla rinfusa» o «carico solido alla rinfusa» di cui alla regola XII/1.6 della convenzione SOLAS del 1974;
3. la sosta temporanea alla rinfusa di granaglie come definite dalla regola VI/8.2 della convenzione SOLAS del 1974.
4. la sosta temporanea in aree ove sono presenti attraversamenti delle utenze dei servizi tecnologici e tecnico-nautici, pozzetti d'ispezione ed in adiacenza alle recinzioni che delimitano l'ambito portuale;
5. la sosta temporanea nelle aree interessate dalla movimentazione di mezzi meccanici portuali;
6. la sosta temporanea in tutte le zone che, per ragioni di igiene e sicurezza del lavoro, la Capitaneria di Porto disponga di precludere da tale attività.

E', altresì, vietato depositare merci con modalità tali da generare un carico unitario in grado di causare crepe, lesioni interne o avvallamenti sul praticabile.

Non sono consentiti depositi con alzata superiore, in alcun punto, a quella prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in considerazione della tipologia della singola merce e delle relative modalità di trasporto.

La sosta temporanea di qualsiasi autoveicolo non rientra nella fattispecie oggetto della presente ordinanza ed è soggetta alle norme vigenti la circolazione veicolare nel porto di Pozzallo.

Capo IV

Norme generali per il “porto piccolo” di Pozzallo

Articolo 48

Disposizioni generali

Nel “porto piccolo” di Pozzallo si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui al Capo I del presente Regolamento.

Le banchine del “porto piccolo” ed il relativo specchio acqueo possono essere utilizzati, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, da unità di varia tipologia e destinazione d’uso aventi pescaggio compatibile con i fondali esistenti.

La porzione della banchina della darsena non destinata all’ormeggio di unità da pesca è di massima riservata all’ormeggio di unità da traffico e similari.

La zona di ormeggio compresa tra la bitta n. 2 e la bitta n. 3 della banchina di sud-est del “porto piccolo” di Pozzallo, è riservata in via esclusiva al naviglio militare, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi adibiti al soccorso, protezione civile e di pubblica utilità.

Le porzioni di banchine residuali non destinate ad usi specifici a norma dei Capi V e VI del presente regolamento e non assentite in concessione sono destinate, di massima, alle unità adibite al traffico od alla pesca.

Articolo 49

Modalità di ormeggio

L’ormeggio delle unità alle banchine deve avvenire di punta e previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto. Eventuali ormeggi di fianco potranno essere autorizzati, di volta in volta, sulla base dell’accertamento di effettiva necessità. E’ vietato l’ormeggio di imbarcazioni “alla ruota”.

Durante la permanenza agli accosti le unità devono evitare di:

- a) ostacolare la navigazione o la manovra di altre imbarcazioni;
- b) tenere cavi di ormeggio in bando in acqua od altre cime sporgenti.

Articolo 50

Divieti

E’ vietato l’ormeggio negli specchi acquei o lungo le banchine interdette con apposite ordinanze ovvero non destinate a tale scopo.

Sono, altresì, vietate le attività di balneazione e pesca all’interno del bacino portuale nonché la balneazione nel raggio di mt. 300 dall’imboccatura del porto.

Articolo 51

Doveri dei comandanti

Durante la navigazione nell’ambito portuale tutte le unità devono:

- a) prestare massima attenzione alle zone di basso fondale in relazione al proprio pescaggio;
- b) evitare di impiegare la propulsione velica;
- c) prestare attenzione alle unità che transitano od ormeggiano in prossimità.

Articolo 52

Sosta dei carrelli

E’ fatto divieto di sosta nell’intero ambito portuale di rimorchi, compresi i carrelli di trasporto di unità navali di qualsiasi genere. E’ consentita, al fine di utilizzare il pubblico scivolo di alaggio e varo, la sosta per un massimo di 12 ore (sulla base del disco orario posto sul veicolo), di carrelli omologati connessi alla relativa vettura munita di permesso di cui all’art. 73 del presente Regolamento e solo nelle apposite aree di sosta presenti sul molo di sottoflutto del “porto piccolo”.

Articolo 53

Lavori con fiamma

I lavori che prevedono l'uso della fiamma e/o di apparecchi per la saldatura, sono soggetti al preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima, previa presentazione di regolare istanza e con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza che, di volta in volta, verranno impartite.

Articolo 54

Sosta in banchina di unità navali

Sulle banchine del porto di Pozzallo è consentita l'esclusiva sosta temporanea di unità navali con lunghezza fuori tutto non superiore a 12 (dodici) metri lineari, con l'applicazione delle tariffe contenute nel vigente Decreto. Nel periodo di sosta sul mezzo nautico alato non è consentito effettuare alcun tipo di lavoro.

La succitata sosta è consentita nell'area antistante la darsena, meglio evidenziata nella planimetria allegata (**ALLEGATO 4**), per un numero di unità navali non superiore a 3.

A tal fine, l'interessato dovrà avanzare apposita istanza (**ALLEGATO 11**) alla Capitaneria di Porto di Pozzallo almeno 48 ore prima della data di alaggio.

Capo V

Dei servizi tecnico-nautici

Articolo 55

Servizi tecnico nautici, integrativo antincendio e bunkeraggio

I servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, integrativo antincendio e bunkeraggio sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti allegati in apposite Ordinanze emanate dal Comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo.

Articolo 56

Servizio raccolta rifiuti

Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti nel porto di Pozzallo, da parte della Regione Siciliana, la raccolta dei rifiuti solidi delle navi in porto viene effettuata da apposite società iscritte nei Registri di cui all'art. 68 Cod.Nav.

Articolo 57

Servizio di rifornimento idrico

Il servizio di rifornimento idrico alle navi nel porto di Pozzallo viene espletato da apposite ditte iscritte nei registri di cui all'articolo 68 C.N. tenuti da questo Comando ovvero da concessionari ai sensi dell'art. 60 Reg. C.N.

Articolo 58

Ormeggio delle unità adibite a servizi tecnico-nautici

A fini di massima operatività e sicurezza portuale, alle unità adibite ai servizi tecnico-nautici è destinato, di massima, il tratto di banchina di Riva costituito dai primi 20 mt. a partire dal cantiere navale verso levante.

Il successivo tratto di banchina per una lunghezza di mt. 40 è, di massima, destinato all'ormeggio dei rimorchiatori portuali.

Capo VI

Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità da pesca nel porto di Pozzallo

Articolo 59

Navigazione e sosta

Le unità da pesca, ai fini della disciplina di cui al presente Capo, si distinguono in due categorie:

- a) unità da pesca stanziali nel porto di Pozzallo;
- b) unità da pesca che accedono occasionalmente al porto di Pozzallo, ad esempio, per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per rifugio.

Al fine di garantire il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, l'ormeggio di unità da pesca in porto – che non siano stanziali - non può avvenire senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto.

Gli armatori, Comandanti e/o proprietari delle unità da pesca appartenenti alla categoria b), interessati a fare temporaneamente scalo nel porto di Pozzallo per l'espletamento di operazioni commerciali di sbarco pescato, imbarco provviste, bunkeraggio, ecc., debbono presentare apposita istanza – di massima con 24 ore di preavviso anche per via telematica- alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, nonché alle altre Amministrazioni interessate (Agenzia Delle Dogane, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) indicando almeno le seguenti informazioni:

- 1) nome, numero e caratteristiche tecniche dell'unità;
- 2) numero e tipologia della Licenza di pesca posseduta;
- 3) area di pesca e motivo dell'approdo;
- 4) numero di targa, copia dei documenti di eventuali veicoli da far accedere in relazione alle necessità dell'approdo.

In ogni caso, dette unità, all'arrivo in porto, devono darne apposita preventiva comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, per l'assegnazione del posto provvisorio d'ormeggio.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, le unità in transito che abbiano necessità di rifugio sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, fermo restando l'obbligo di dare apposita comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto, prima di entrare in porto.

Articolo 60

Navigazione nel porto

I motopescherecci in entrata ed uscita nel porto di Pozzallo devono osservare, per quanto non prescritto nel presente Capo, le disposizioni di cui ai precedenti Capi I e IV, e comunque comunicare la loro entrata ed uscita dal porto.

Articolo 61

Ormeggio

Le seguenti aree portuali, non in concessione, sono destinate - di massima - allo stazionamento di unità da pesca:

- a) Porto piccolo: banchina della darsena – banchina di sud est - molo di sottoflutto, banchina di nord – ovest: per unità di piccolo e medio tonnello (ALLEGATO 4);
- b) Porto grande: specchio acqueo antistante il molo di sottoflutto, ad una distanza minima di mt. 50 dal distributore carburanti, è consentito l'ormeggio alla fonda di 6 (sei) unità di medio e grosso tonnello (ALLEGATO 3).

L'Autorità Marittima può, per ragioni contingenti, autorizzare l'ormeggio di unità da pesca in banchine destinate ad altri usi.

Articolo 62

Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto le unità da pesca devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri motopescherecci;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c) eseguire prontamente le manovre disposte anche verbalmente dall'Autorità Marittima.

Articolo 63

Punti di sbarco del pescato

I punti di sbarco del pescato nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Pozzallo sono individuati e disciplinati con specifici provvedimenti.

Articolo 64

Divieti

Alle unità da pesca è fatto divieto di:

- a) ancorare, pescare, sostare e ormeggiarsi entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti del Compartimento;
- b) sostare, anche se ancorati, fuori dai posti di ormeggio e pescare nell'ambito portuale;
- c) effettuare evoluzioni durante la navigazione portuale, lavare reti od altri attrezzi nell'ambito portuale;
- d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possono creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere
- e) accendere fuochi o fiamme libere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f) effettuare lavori di idropulitura;
- g) abbandonare rifiuti di qualunque genere lungo i moli e le aree portuali;
- h) effettuare lungo le banchine e le aree portuali manipolazione e/o lavorazione del pescato.

Articolo 65

Motopescherecci in disarmo

Il disarmo dei motopescherecci può essere autorizzato in caso di disponibilità di posti d'ormeggio – in via eccezionale e per un periodo massimo di 60 giorni - a seguito di presentazione di apposita istanza, nella quale deve essere indicato il punto di ormeggio richiesto, il periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di reperibilità del personale responsabile della guardiania dell'unità.

Le unità che debbono rimanere in disarmo per un periodo superiore ai 60 giorni o che debbono essere demolite dovranno essere alate e posizionate in area di cantiere, da indicare sempre nella domanda di disarmo di cui al comma 1.

In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le unità interessate potranno essere rimosse d'ufficio, a spese dei rispettivi proprietari/armatori

Articolo 66

Lavori a bordo dei motopescherecci

A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e non contrastino con la sicurezza portuale.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta dell'Autorità Marittima.

Articolo 67

Deposito temporaneo di attrezzi in ambito portuale

Negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Pozzallo è vietato, durante tutto l'arco dell'anno, lasciare, depositare e abbandonare nasse, cestelli, reti, invasature, carrelli porta

imbarcazioni e materiale vario, di qualsiasi genere e tipologia, fatto salvo il loro deposito in occasione delle operazioni di imbarco/sbarco e manutenzione delle stesse, per un periodo non superiore a 5 giorni, e posti in appositi contenitori.

Superato tale periodo temporale, senza che i proprietari, possessori, detentori e responsabili a qualsiasi titolo dei beni indicati abbiano provveduto alla loro immediata rimozione, si provvederà d'ufficio.

I suddetti oggetti verranno poi depositati presso apposita area salvo poi essere restituiti a coloro che ne dimostreranno la titolarità, previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto, custodia, procedendo nei loro confronti, ove se ne ravvisino gli estremi, ad informativa di reato per violazione delle norme vigenti oltre che per abusiva occupazione di aree demaniali marittime.

Si precisa che, qualora trascorsi trenta giorni i proprietari non abbiano curato di ritirare le cose rimosse, le stesse, se ritenute di nessun valore economico, saranno distrutte in quanto considerate rifiuti solidi urbani; ove considerate economicamente stimabili, trascorsi tre mesi dalla rimozione saranno trattate come beni di proprietà sconosciuta rinvenuti sul demanio marittimo e, pertanto, sarà avviata la procedura di cui agli artt 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione.

Gli scafi, attrezzature da pesca ed oggetti di qualsiasi genere e tipologie che presenteranno evidenti segni di abbandono e di pericoloso degrado saranno immediatamente rimossi ed avviati allo smaltimento.

Capo VII
Norme particolari per la navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel porto di Pozzallo

Articolo 68

Navigazione nel porto

Le unità da diporto in entrata ed uscita nel porto di Pozzallo devono osservare, per quanto non prescritto nel presente Capo, le disposizioni di cui ai precedenti Capi I e IV.

Fatti salvi gli obblighi ricadenti sulle unità battenti bandiera extracomunitaria, le unità da diporto sono esentate dal presentare domanda di approdo.

Articolo 69

Ormeggio

Le unità da diporto possono ormeggiare alle seguenti banchine:

- a) Porto grande: pontili in concessione;
- b) Porto piccolo - banchina di nord-ovest: previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- c) Porto Piccolo: pontili in concessione.

L'Autorità Marittima può, per ragioni contingenti ed in relazione alla disponibilità di accosti, autorizzare l'ormeggio di unità da diporto in banchine destinate ad altri usi.

Articolo 70

Obblighi durante la sosta nel porto

Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danneggiamenti;
- c) eseguire i movimenti e le manovre necessari per permettere l'ormeggio ad altre unità su semplice disposizione del personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- d) prestare attenzione ai segnalamenti presenti in porto ad indicare secche e/o pericoli.

Articolo 71

Divieti

Alle unità da diporto è fatto divieto di:

- a) navigare a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari autorizzati dall'Autorità Marittima;
- b) ancorare, sostare, ormeggiarsi ed effettuare pesca sportiva entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti del Compartimento;
- c) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del Porto;
- d) sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- e) effettuare lavori di idropulitura;
- f) procedere al rimessaggio delle unità nelle aree portuali;
- g) ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- h) praticare la pesca sportiva nello specchio acqueo dell'ambito;
- i) determinare inquinamenti in occasione di pulizia delle unità;
- j) lavare qualsiasi tipo di veicolo in ambito portuale.

TITOLO III

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO DI POZZALLO

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 72

Campo di applicazione

Le norme di cui al presente Capitolo si applicano all'interno di tutte le aree demaniali marittime costituenti il Porto di Pozzallo, con l'esclusione di quelle assentite in concessione o, comunque, date in consegna secondo i presupposti e le finalità dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.

Fermo restando quanto specificatamente disposto nei successivi articoli, la circolazione, la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo e dei pedoni in tutto l'ambito portuale sono regolate dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, sono soggette alle pertinenti norme di comportamento a similitudine di quanto previsto dal Codice della Strada. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale, devono fare uso di veicolo abilitato anche alla circolazione stradale ed in regola con la normativa in vigore.

La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.

Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale.

Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontani dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da fenomeni non segnalati, anche improvvisi ed imprevisi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta e comunque non superare la velocità di 30 km orari.

Capo II **Dell'accesso in porto**

Articolo 73 (Modificato dall'Ord. 107/2019)

Accesso alle aree portuali

Nel porto di Pozzallo l'accesso è consentito a coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da questa Autorità Marittima (ALLEGATO 13), ferme restando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle proprie Ordinanze in vigore in materia di port security e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fatte salve eventuali deroghe, i veicoli muniti di permesso di accesso e sosta in porto e/o esentati ai sensi del successivo art. 74, dovranno sostare all'interno degli appositi stalli indicati con segnaletica orizzontale di colore bianco solo per il tempo strettamente necessario.

I permessi relativi ai veicoli devono essere sempre tenuti esposti in modo ben visibile sul parabrezza.

E' vietato, nell'intero ambito portuale, l'esercizio della vendita in forma itinerante, salvo diversa determinazione dell'Autorità Marittima.

Fuori dagli ordinari orari di apertura del varco doganale principale, l'accesso nel porto commerciale sarà consentito esclusivamente al personale in possesso di un apposito sistema di rilevamento (BADGE) rilasciato dalla competente Agenzia delle Dogane SOT di Pozzallo.

Il personale appena indicato potrà accedere in ambito portuale esclusivamente a bordo di autovetture e veicoli in genere, autorizzati all'atto del rilascio del menzionato sistema di rilevamento.

Articolo 74

Esenzioni

Ferme restando le ulteriori restrizioni e divieti previsti dalle normative e dalle proprie vigenti Ordinanze in materia di port-security e quelli a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei luoghi di lavoro, sono esentati dall'obbligo di cui al precedente articolo 73 del presente Regolamento e possono liberamente accedere alle aree portuali per ragioni del loro ufficio ovvero per motivi di servizio, di lavoro nonché per esigenze connesse ai servizi marittimi:

- 1) i veicoli ed il personale appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Servizio Pubblico di Emergenza e di Pronto Soccorso, al Servizio Pubblico di Igiene Urbana Municipalizzata ed assimilabili;
- 2) i veicoli ed i relativi titolari di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.M. 08/06/1987, con obbligo di esposizione della suddetta tessera sul veicolo in modo ben visibile;
- 3) i veicoli ed i passeggeri che devono imbarcare/sbarcare sulle/dalle navi, solo se provvisti entrambi di valido titolo di viaggio da tenere esposto in modo ben visibile sul veicolo ed esclusivamente per n. 1 (una) ora prima dell'ora d'inizio delle operazioni di imbarco e n. 1 (una) ora dopo la fine delle operazioni di sbarco;
- 4) i marittimi facenti parte degli equipaggi delle navi e dei pescherecci ormeggiati;
- 5) il personale addetto ai servizi portuali di cui all'art. 116 del Codice della Navigazione e dei rimorchiatori;
- 6) i titolari, dipendenti ed i veicoli dei soggetti iscritti nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. come da questi ultimi comunicati;
- 7) il personale dipendente della Capitaneria di Porto ed i rispettivi veicoli se muniti di contrassegno conforme all'allegato B al D.M. 09.03.1994, n. 112 e regolarmente esposto.

8) chiunque, anche a bordo di veicoli, abbia necessità di accedere in porto per recarsi in Capitaneria di Porto od ad altri pubblici uffici esistenti, per il tempo necessario all'esigenza, come specificato al successivo art. 76 del presente Regolamento;

9) ogni altro soggetto o veicolo espressamente esentato da questa Autorità Marittima.

I veicoli appartenenti ai soggetti di cui al punto 4, per accedere in porto, dovranno essere in possesso di apposito permesso di cui all'art. 73 del presente Regolamento.

I taxi in servizio pubblico in possesso di apposita licenza, gli autoveicoli in servizio pubblico di noleggio con conducente e gli autobus addetti al trasporto passeggeri appartenenti a ditte iscritte ai registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, possono transitare in ambito portuale in occasione dell'arrivo di navi con passeggeri in transito. I predetti automezzi dovranno sostare nei luoghi e con le modalità, di volta in volta, stabilite da questa Autorità Marittima.

Nel caso di richiesta di accesso occasionale da parte di ditte non iscritte ai registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, il richiedente dovrà comunicare, via email/PEC ed almeno 24 ore prima, la motivazione della richiesta di accesso indicando:

- a) estremi della ditta erogatrice del servizio;
- b) numero di targa del veicolo;
- c) nominativo del conducente;
- d) numero dei passeggeri da sbarcare/imbarcare, specificando che gli stessi sono tutti in possesso dei titoli di viaggio.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- I. copia del libretto di circolazione del mezzo;
- II. copia della polizza assicurativa in corso di validità;
- III. copia del documento di riconoscimento del conducente.

Il conducente dovrà indossare, ben visibile, apposito tesserino identificativo munito di fotografia, con divieto di allontanarsi dal proprio mezzo.

Gli autoveicoli adibiti al noleggio senza conducente non potranno avere accesso all'interno dell'ambito portuale. E' consentito ivi unicamente l'accesso pedonale da parte di personale della ditta di noleggio senza conducente, iscritta nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 75

Validità, rilascio, duplicato, rinnovo e revoca

I permessi di cui al comma 1 dell'art. 73 del presente Regolamento hanno validità annuale, dalla data di rilascio, fatta eccezione per i permessi di accesso temporaneo rilasciati per motivi contingenti ed occasionali.

I permessi sono rilasciati dall'Autorità Marittima, previa presentazione da parte degli interessati/ditte di apposita motivata istanza in bollo, se previsto, ed ad esito favorevole della relativa istruttoria.

Qualora smarriti o deteriorati, possono essere rilasciati duplicati a seguito di apposita istanza.

L'Autorità Marittima dovrà, comunque, essere immediatamente informata dell'eventuale smarrimento.

E' vietata qualsiasi correzione e/o manomissione dei permessi se non a cura dell'Autorità Marittima.

I permessi sono strettamente personali, non cedibili a terzi e del loro uso ne rispondono direttamente i titolari. Sono, altresì, revocabili, anche durante il corso di validità, con provvedimento motivato, dall'Autorità Marittima.

Articolo 76

Accesso occasionale nelle aree portuali

E' consentito l'accesso occasionale nelle aree portuali, con divieto di circolazione ad una distanza inferiore a mt. 5 da sbocchi o banchine, a chiunque abbia necessità di recarsi presso uffici pubblici situati in ambito portuale.

Ai soggetti di cui al precedente comma è consentita la sosta del proprio veicolo all'interno del porto piccolo di Pozzallo lungo il tratto di banchina adiacente al molo di sopraflutto e ad una distanza non inferiore a mt. 5 dal ciglio delle stesse, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni/pratiche amministrative che giustificano la sosta stessa, per un massimo di due ore. Dovrà essere, pertanto, tenuto ben visibile all'interno del mezzo il disco orario con l'indicazione dell'ora di arrivo.

Parimenti, è consentito l'accesso a ciascuna autocisterna per il bunkeraggio alle navi nonché quelle che riforniscono i depositi di carburante dei distributori fissi ubicati in ambito portuale per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza in vigore di questo Comando.

Articolo 77

Obblighi dei concessionari

L'accesso e sosta nelle aree in concessione è regolata dalle clausole speciali degli atti di concessione rilasciati a norma dell'art. 36 del Cod. Nav., a similitudine delle disposizioni contenute nel C.d.S. e nelle presenti disposizioni.

Il concessionario è inoltre tenuto nei limiti di quanto stabilito dalle presenti disposizioni ad esercitare i poteri ed i compiti individuati dall' Ente proprietario delle aree demaniali (Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente).

Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola alla vigente normativa), eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.

Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verificano improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

In caso di emergenza in ambito portuale, i concessionari dovranno, altresì, provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

I concessionari sono tenuti a comunicare alla Capitaneria di Porto di Pozzallo lo schema di regolamentazione viaria da essi adottato all'interno delle rispettive aree in uso.

Capo III **Della circolazione**

Articolo 78

Dei varchi

L'accesso in ambito portuale per i veicoli diretti alle banchine commerciali è consentito unicamente attraverso il varco doganale del "porto grande" ed il varco doganale di collegamento con il "porto piccolo", così come individuati nella vigente planimetria denominata "Circuito e spazi doganali del porto di Pozzallo", redatta dall'Agenzia delle Dogane di Siracusa ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n.43/1973.

Articolo 79 (Modificato dall'Ord. 81/2018)

Regolamentazione della circolazione veicolare

Fermo restando l'obbligo del divieto di sorpasso tra veicoli in tutto l'ambito portuale, è ammessa la circolazione nel porto nei due sensi di marcia ad eccezione della porzione di area portuale ubicata intorno alla sede della Capitaneria di Porto, in cui dovrà essere effettuata nel rispetto della segnaletica orizzontale attualmente presente e così come meglio indicato nella planimetria allegata (**ALLEGATO 13 BIS**).

Lungo tutte le banchine, ad una distanza non inferiore a mt. 5 dal ciglio delle stesse, sono vietate la sosta, la fermata ed il transito di qualsiasi veicolo anche se in possesso di permesso di cui all'art. 73 del presente Regolamento ed anche se rientrante nei casi di cui all'art. 74 del presente Regolamento, compresi i veicoli autorizzati alla caricazione del pescato nei punti di sbarco individuati da questa Autorità Marittima con apposita Ordinanza.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle macchine operatrici e, comunque, a tutti i veicoli destinati alla caricazione/scaricazione delle merci, impegnati in operazioni commerciali.

E' fatto obbligo agli operatori portuali di delimitare con apposita segnaletica amovibile le aree delle suddette operazioni nonché il raggio di azione e manovra di ogni singolo macchinario.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano al personale di cui ai punti 1 e 7 dell'art. 74 del presente Regolamento.

Le aree portuali sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, seppur all'uopo autorizzato, chiunque vi acceda con qualunque tipo di veicolo, compresi ciclomotori e velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

In ambito portuale è vietato a qualunque tipo di veicolo di:

- superare la velocità di 30 km orari; la velocità dovrà, comunque, essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in volta presenti;
- sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale a similitudine di quanto previsto dal Codice della Strada, e, comunque, qualora autorizzati, sulle aree ove è collocata specifica segnaletica interdittiva anche temporanea;
- sostare sulle banchine e sulle calate ad una distanza inferiore a mt. 5 dal ciglio delle stesse;
- effettuare manovre di sorpasso;
- fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- fermarsi e sostare in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti

pericolosi, nonché in prossimità delle prese d'acqua antincendio od altri impianti esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità ed ai servizi di emergenza in genere;

- transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi d'ormeggio delle navi;
- transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese/Società operanti in porto e di quelli privati autorizzati, non è consentita la sosta continuativa in area portuale per un periodo superiore alle 24 ore, fatti salvi espressi provvedimenti autorizzativi dell'Autorità Marittima.

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono.

Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.

L'Autorità Marittima si riserva di valutare istanze in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 80

Limiti di velocità

Fermo restando il disposto di cui al successivo art. 81 del presente Regolamento, il limite massimo di velocità nelle aree portuali, è determinato in 30 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli della Capitaneria di Porto, delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di Enti di assistenza sanitaria impiegati in situazioni di emergenza.

E', comunque, fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi, delle condizioni e della visibilità, avuto riguardo, altresì, alle limitazioni relative al veicolo stesso, al sistema di frenatura, al peso, alle condizioni della strada e del traffico per la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

Articolo 81

Particolari categorie di veicoli

Fatto salvo il disposto di cui al 2° comma del precedente articolo 80 del presente Regolamento, la circolazione nell'ambito delle aree portuali di particolari categorie di veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili, destinati alle operazioni portuali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente, del presente Titolo e di ogni altro provvedimento che l'Autorità Marittima ritenga necessario adottare ai fini della sicurezza e della funzionalità del porto.

In particolare:

- a) il limite massimo di velocità per tali mezzi è determinato in 10 Km/h;
- b) i conducenti di detti automezzi, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a persone e/o cose;
- c) durante il movimento devono essere utilizzati i prescritti segnali acustici e luminosi.

Per qualsiasi eventuale danno occorso a persone e/o cose a seguito di incidente risponde in solido, con il conducente, la Ditta o Società proprietaria del mezzo, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo le vigenti normative in materia di responsabilità civile e/o penale di cui alla normativa vigente e, in particolare, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 coordinato con il D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106) e a similitudine di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Articolo 82

Divieto di sosta delle gru per prevenire interferenze con il sentiero decollo/atterraggio elisuperficie

Nella porzione della banchina di riva coincidente con il sentiero di decollo/atterraggio dell'Eliporto Base Offshore "Giorgio LA PIRA" e meglio indicata nella planimetria allegata **(ALLEGATO 14)**, è vietata la sosta e la fermata di gru, qualora la relativa posizione possa recare pregiudizio ai velivoli durante le fasi di atterraggio e decollo.

Articolo 83

Emergenze

In caso di emergenza o su segnalazione del gestore dell'eliporto, le gru impegnate in operazioni commerciali che occupano il "sentiero" di decollo e atterraggio di cui al precedente articolo dovranno interrompere qualsiasi operazione e allontanarsi dal predetto sentiero.

Articolo 84

Deroghe

L'Autorità Marittima, per esigenze connesse al traffico portuale, alla sicurezza della navigazione e portuale, alla tutela dell'ambiente, può derogare, con provvedimento motivato, alle disposizioni di cui all'art. 82, valutando la possibilità di autorizzare la sosta o la fermata di gru non operative nell'area coincidente con il sentiero di decollo/atterraggio, qualora per le caratteristiche del mezzo meccanico utilizzato e sentito il parere del gestore dell'eliporto, le stessi non rechino pregiudizio ai velivoli durante le fasi di atterraggio/decollo.

Articolo 85

Obblighi

Tutte le gru nonché i manufatti di altezza superiore a 15 (quindici) metri, che occupano il sentiero di approccio e decollo situati a qualunque titolo nella porzione della banchina di riva, meglio indicata nella planimetria **(ALLEGATO 14)**, dovranno essere dotate - al vertice - di idonei segnalamenti visibili anche di notte.

Il rappresentante legale dell'impresa e/o il proprietario dei mezzi di cui al precedente comma ha l'obbligo di notificare al gestore dell'eliporto Base Offshore "Giorgio LA PIRA" e a questa Autorità Marittima la posizione del mezzo, le caratteristiche e il periodo temporale di sosta.

E' fatto, altresì, obbligo al gestore dell'eliporto Base Offshore "Giorgio LA PIRA", con congruo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di atterraggio/decollo dei velivoli, di accertarsi che la porzione di banchina di riva sopra citata, sia sgombra da gru o qualsiasi altro manufatto che possa creare intralcio o potenziale pericolo per il sicuro approccio/decollo dall'eliporto in questione.

Articolo 86

Zone di sosta

Nell'ambito portuale sono istituite le seguenti zone destinate alla sosta esclusiva di autovetture, motocicli e ciclomotori autorizzati ai sensi degli artt. 73 e 74 del presente Regolamento, appositamente individuate da segnaletica orizzontale e verticale, meglio evidenziate nell'allegata planimetria **(ALLEGATO 15)**.

- a) **Porto Piccolo**: tratto del molo di sottoflutto, tratto di banchina adiacente al molo di sopraflutto, come disciplinato dall'art. 76 del presente Regolamento, e del piazzale antistante la palazzina servizi nelle modalità previste presente articolo
- b) **Porto Grande**: radice della Banchina Commerciale ed area antistante l'Ufficio della Dogana.

Nell'ambito delle aree portuali è sempre vietata la sosta:

- a) ai veicoli con permesso scaduto ovvero muniti di permesso relativo ad altro veicolo;

b) ai veicoli autorizzati, in zone diverse da quelle citate nell'autorizzazione specifica ovvero in zone diverse da quelle indicate nel presente articolo.

I veicoli lasciati in sosta vietata nelle aree portuali potranno essere rimossi d'autorità su disposizione di questa Autorità Marittima a spese, comprese quelle di custodia, a carico del conducente e/o proprietario.

Le macchine operatrici ed i veicoli delle imprese portuali autorizzate ad operare in porto, quando non impegnate in operazioni commerciali, devono sostare lungo il muro di cinta della banchina commerciale e della banchina di riva.

E' vietata la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità delle macchine operatrici (anche gru), inopere e, comunque, sotto i cavi e ganci sospesi e relativi bracci.

Parimenti, è vietata la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità di merci autorizzate ad essere depositate nelle aree portuali a ciò destinate od assentite in concessione.

Quando non operano, le gru devono mantenere abbassati i relativi bracci meccanici e non devono avere carichi sospesi.

Non è ammessa la sosta nelle zone previste di veicoli che non presentino esposto in maniera ben visibile la prevista autorizzazione, laddove obbligatorio per accedervi ai sensi del presente Regolamento.

L'area parcheggio, appositamente individuata da segnaletica orizzontale e verticale, situata all'interno del porto piccolo di Pozzallo e precisamente nel piazzale antistante la sede di questa Capitaneria di Porto, è riservata alla sosta dei propri veicoli di servizio, nonché delle autovetture, motocicli e ciclomotori appartenenti al personale militare e civile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia di Finanza.

In casi eccezionali, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe alle suddette disposizioni.

Articolo 87

Segnali verticali e orizzontali

Ai varchi d'ingresso del porto dovranno essere installati cartelli segnaletici stradali informativi.

I tabelloni dovranno indicare:

- a) il segnale generico di pericolo recante la scritta " ZONA PORTUALE ";
- b) il divieto di segnalazioni acustiche;
- c) il divieto di sorpasso;
- d) il limite massimo di velocità di 30 Km/h;
- e) il divieto di sosta e di transito a distanza inferiore a metri 3 dal ciglio banchina;
- f) il generico segnale di divieto di sosta;
- g) il segnale di pericolo di sbocco su molo o su argine;
- h) il segnale di pericolo di strada deformata;
- i) il segnale di pericolo di doppio senso di circolazione;
- j) il pannello integrativo di rimozione coatta;
- k) il divieto d'ingresso con la dicitura " ESCLUSO MEZZI AUTORIZZATI ".

Nella parte inferiore dei tabelloni dovrà essere riportata la scritta "IN TUTTO L'AMBITO PORTUALE".

All'interno dell'area portuale dovranno essere allocati, a cura dell'ente competente alla gestione e manutenzione delle varie aree portuali, i segnali verticali ed orizzontali necessari ad esplicitare i divieti e le prescrizioni contenuti nel presente Titolo.

Articolo 88

Divieti

In tutte le aree portuali è vietato emettere suoni, fumi e gas di scarico superiori alla normale tollerabilità e, in ogni caso,:

- a) suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione; il dispositivo di

- segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai limiti della sicurezza stradale. La segnalazione dovrà essere la più breve possibile;
- b) fumi e gas di scarico da tubazioni di scappamento non integre e, comunque, nelle concentrazioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente in materia;
 - c) fumi e gas di scarico in zone interessate dall'accensione di fiamma, salvo dotare l'impianto di scappamento di apposito dispositivo parascintille.

Articolo 89

Del comportamento dei pedoni

Non è consentito il transito pedonale non autorizzato lungo le banchine commerciali operative.

In ambito portuale i pedoni devono comunque procedere prestando la massima attenzione, con divieto di:

- avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano di calpestio di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento ed in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di operazioni marittime e portuali.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò, avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.).

Tutti gli operatori che, per esigenze legate al proprio lavoro attraversano od impegnano aree operative, devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che non dovrà mai essere derogata.

Le aree operative del porto sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, seppure autorizzato, chiunque, a qualunque titolo, vi acceda a piedi lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.

Articolo 90

Disposizioni particolari

La sosta di veicoli per la movimentazione e per l'imbarco/sbarco del pescato, di forniture navali in genere e/o di qualunque altro materiale, è consentita ai mezzi all'uopo eventualmente autorizzati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni, curando di evitare ogni forma di intralcio alla circolazione portuale.

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Le visite collettive in porto promosse da scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire previa autorizzazione da richiedere alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, che stabilirà le zone portuali ove tali visite potranno essere effettuate ed eventualmente anche le relative modalità di svolgimento, nonché preventiva copertura assicurativa in corso di validità per la garanzia contro rischi e/o danni verso terzi e verso i soggetti che accedono alle aree portuali, da attivarsi a cura del richiedente/organizzatore.

Capo IV
Disciplina dell'attesa, dell'instradamento, della circolazione dei veicoli e dei passeggeri destinati ad imbarcarsi sulle navi passeggeri nel porto di Pozzallo

Articolo 91

Obblighi dei vettori marittimi che trasportano passeggeri

Tutti i vettori marittimi che trasportano passeggeri con o senza veicoli al seguito, che imbarcano/sbarcano attraverso il varco doganale di collegamento, devono adottare, nell'ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco/sbarco, a garantire il loro sicuro ed ordinato afflusso/deflusso nonché quello dei veicoli destinati all'imbarco ed allo sbarco sulle/dalle unità in parola.

Tale obbligo è esteso all'intero periodo di permanenza all'interno del perimetro portuale qualora tale sosta dipenda a qualsiasi titolo dalla società armatrice. Rimane in carico alla società armatrice l'obbligo di liberare l'intera area di cui trattasi da qualsiasi veicolo sbarcato al termine delle operazioni, ovvero di segnalare all'Autorità Marittima la presenza di passeggeri o veicoli che non si attengano alla predetta disposizione.

Articolo 92

Area destinata alla sosta, instradamento e circolazione dei veicoli e passeggeri

L'area all'interno del "porto piccolo" compresa tra il relativo varco d'accesso e il varco doganale di collegamento col "porto grande", adiacente al muro di cinta, così come meglio individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento (**ALLEGATO 16**), è destinata esclusivamente all'attesa, instradamento e circolazione dei veicoli e passeggeri che devono imbarcare sulle navi adibite al trasporto di passeggeri con o senza veicoli al seguito, nelle 3 ore antecedenti l'orario di prevista partenza delle suddette unità.

Articolo 93

Oneri

Per il corretto svolgimento delle suddette operazioni, l'instradamento dei veicoli e dei passeggeri di cui all'articolo precedente dovrà essere regolamentato secondo le modalità di cui all'allegato prospetto (**ALLEGATO 16**), facente parte integrante del presente Regolamento, con oneri a carico della società armatrice.

In particolare, ai fini di cui sopra la società armatrice deve:

- 1) organizzare l'afflusso/deflusso dei veicoli che devono imbarcare o sbarcare, in maniera da prevenire ed evitare rischi per le persone e per le cose, con particolare riguardo alla possibilità di caduta in mare;
- 2) organizzare e regolare in maniera ordinata l'afflusso/deflusso dei passeggeri che devono imbarcare/sbarcare;
- 3) organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina e spazi di pertinenza dei passeggeri e dei veicoli in attesa d'imbarco;
- 4) recintare in misura e maniera adeguata l'intera area indicata nell'unità planimetria con particolare riguardo al ciglio banchina su entrambi i lati prossimi al portellone d'imbarco dell'unità, predisponendo, altresì, la sistemazione, in prossimità della nave, di salvagenti anulari di "tipo approvato", ai sensi della Convenzione SOLAS, come emendata, muniti di sagola galleggiante di almeno 30 mt. di lunghezza e di luce, in ragione di almeno uno per ogni rampa di accesso o scalandrone;
- 5) apporre, in conformità alle indicazioni disposte con l'allegata planimetria (**ALLEGATO 16**), idonea segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna ad integrazione di quella esistente, intesa ad evidenziare a passeggeri e veicoli gli incanalamenti per essi predisposti per il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso. In particolare, la segnaletica orizzontale deve prevedere bande rumorose od altri accorgimenti che richiamino l'attenzione del guidatore sull'approssimarsi del ciglio banchina;

- 6) predisporre opportuna illuminazione integrativa in corrispondenza del portellone ovvero della passerella, nei piazzali e nelle aree di sosta dei passeggeri e/o dei veicoli in afflusso/deflusso ovvero in attesa;
- 7) adottare ogni ulteriore utile accorgimento al fine di prevenire danni al manto stradale a causa della movimentazione di mezzi pesanti;
- 8) verificare che i piazzali e le corsie d'imbarco siano sufficientemente illuminati;
- 9) mantenere, per l'eventuale immediato impiego, materiale assorbente da utilizzare, nel caso di rotture di serbatoi di carburanti e/o coppe di olio, che si possono verificare durante la fase d'imbarco/sbarco dalle suddette navi.

Nelle aree destinate alle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, anche con autoveicolo al seguito, la responsabilità dei sinistri è posta in capo alla società armatrice nei termini, modalità e limiti di cui all'articolo 409 del Codice della Navigazione.

Articolo 94

Prescrizioni

E' fatto divieto per qualsiasi veicolo o passeggero destinato ad imbarcarsi sulle navi passeggeri di oltrepassare il varco doganale di collegamento del "porto Servizi" od il varco doganale principale del "porto commerciale" di Pozzallo se:

1. privo di titolo di viaggio anche se munito di "voucher" od altro tipo di prenotazione comprese quelle on-line e;
2. non sia stato sottoposto a verifica circa la rispondenza tra il titolo di viaggio ed un valido documento d'identità.

I passeggeri ed i veicoli muniti di titolo di viaggio, previa verifica della rispondenza tra titolo di viaggio ed un valido documento di riconoscimento da parte del personale addetto alla security posto in prossimità del cancello di collegamento, potranno dirigersi verso la port-facility in cui avvengono le operazioni d'imbarco. I passeggeri in attesa della suddetta verifica, dovranno sostare nell'"Area pax" di cui alla planimetria allegata (**ALLEGATO 16**).

I conducenti di veicoli non commerciali dovranno incolonnarsi nell'"Area veicoli", di cui alla suddetta planimetria, in attesa dell'autorizzazione a recarsi nella zona delle operazioni d'imbarco.

I veicoli commerciali, compresi i mezzi pesanti, dovranno accedere nella zona delle operazioni d'imbarco, esclusivamente, attraverso il varco doganale principale del "porto commerciale" di Pozzallo e previa verifica della rispondenza tra titolo di viaggio ed il documento di riconoscimento. La veridicità dei dati riportati sui documenti esibiti al personale preposto al controllo rimane in carico al P.F.S.O. ed al personale comandato dallo stesso per tali controlli/verifiche.

Articolo 95

Comunicazioni

In relazione a quanto disposto agli articoli precedenti, la società armatrice della nave adibita al trasporto passeggeri deve depositare presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo il nominativo della persona responsabile delle operazioni oggetto delle presenti disposizioni e l'elenco del personale a tal fine impiegato, comprensivo di recapiti telefonici.

TITOLO IV **Dell'alaggio e varo**

Articolo 96

Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano ai porti ed approdi del Circondario Marittimo di Pozzallo.

Articolo 97

Alaggio e varo

E' vietato l'alaggio ed il varo di unità navali in genere nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo senza il rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Nel porto di Pozzallo, le operazioni di alaggio e varo di unità possono esser effettuate esclusivamente nelle seguenti zone portuali, purché non interessate dalla presenza di altre unità navali ormeggiate:

- presso i cantieri navali;
- scivolo sito nella banchina di nord-ovest del "porto piccolo";
- darsena della banchina di sud-ovest del "porto piccolo".

L'Autorità marittima si riserva di valutare istanza di alaggio e varo da effettuare eccezionalmente in aree diverse da quelle su elencate. Istanze di alaggio e varo in altri porti del Circondario Marittimo di Pozzallo saranno valutate caso per caso.

Articolo 98

Esenzioni

L'alaggio e varo di natanti (così come definiti dalla disciplina vigente sulla nautica da diporto), con l'ausilio di carrelli non è soggetta ad autorizzazione.

In caso di operazioni di alaggio e varo effettuate presso i cantieri navali dovrà essere trasmessa, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, apposita comunicazione all'Autorità Marittima, secondo apposito modello **(ALLEGATO 17)**.

Articolo 99

Norme per l'alaggio ed il varo di unità presso i cantieri

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità presso i cantieri navali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Pozzallo, devono inoltrare apposita comunicazione al Comandante del Porto, come da modello **(ALLEGATO 17)**.

La suddetta comunicazione, inoltrata con almeno 24 ore di anticipo, anche a mezzo email/PEC.

All'atto della presentazione della citata comunicazione, gli armatori/proprietari delle unità, qualora necessario, dovranno presentare alla Sezione Armamento e Spedizioni dell'Autorità Marittima i documenti delle stesse unitamente ai libretti di navigazione dell'equipaggio, nonché il libretto del carburante per le successive verifiche di competenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nel presente Capitolo, i titolari dei cantieri navali sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni/prescrizioni impartite dagli organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, ecc.).

E' fatto obbligo al titolare del cantiere navale di tenere apposito registro nel quale devono essere elencate, per ogni operazione di alaggio e varo, le seguenti informazioni:

- a) generalità del proprietario/armatore;
- b) nome e numero dell'unità;
- c) t.s.l. e dislocamento;
- d) lunghezza fuori tutto;
- e) larghezza fuori tutto;
- f) tipo di operazione effettuata;

- g) giorno ed ora di effettuazione;
- h) giorni previsti di permanenza al cantiere (solo in caso di alaggio);
- i) quantità di carburante presente a bordo;
- j) quantità di lubrificante presente a bordo.

Articolo 100

Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogru

Le operazioni di alaggio o di varo mediante autogru, macchine operatrici od altri mezzi di sollevamento e movimentazione possono essere condotte esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine assicurate.

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nel Circondario Marittimo di Pozzallo a mezzo autogru, devono effettuare una comunicazione, in carta semplice ed in duplice copia, come da fac-simile (**ALLEGATO 17**), almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni da effettuare.

L'istanza deve essere firmata per accettazione dalla ditta/società esecutrice dell'operazione in contro terzi.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, verificata la regolarità della documentazione presentata e l'inesistenza di condizioni ostative allo svolgimento delle operazioni richieste, comunicherà eventuali limitazioni/restrizioni all'effettuazione delle operazioni ovvero, se ritenute opportune, eventuali ulteriori prescrizioni.

Le operazioni di alaggio e varo in conto terzi possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società regolarmente iscritte nel Registro di cui all'art. 68 C.N., tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo mediante il dipendente personale tecnico regolarmente assunto.

Ferme restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, in materia igiene e sicurezza del lavoro, la ditta/società esecutrice delle operazioni, durante le fasi di alaggio/varo, è tenuta alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
- 2) nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
- 4) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- 5) non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
- 6) lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;

- 7) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
- 8) l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme a similitudine di quanto previsto dal Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale.
- 10) gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
- 11) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogru;
- 12) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
- 13) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
- 14) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
- 15) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa;

La permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico. E' fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Porto di Pozzallo



**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica**

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Rada e zona di ancoraggio



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Porto Commerciale





Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Porto Servizi



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di riprese televisive e servizi fotografici nel porto di Pozzallo

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____, in qualità di _____
con sede a _____, in via _____ n.____, tel. _____ e-
mail _____

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici nel porto di Pozzallo (specificare se a mezzo drone)

Motivo/scopo delle riprese/servizi che si intendono effettuare

Dal _____ al _____ Zona interessata _____

Elenco dei collaboratori/operatori interessati nelle riprese televisive/fotografiche e coperti da idonee garanzie contro eventuali infortuni o incidenti

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica	Targa mezzo

Il sottoscritto si impegna a:

- far effettuare le riprese dal personale sopraindicato, debitamente autorizzato;
- non riprendere le zone, le installazioni militari e le unità militari presenti in loco;
- non riprendere le zone e le installazioni dell' HOTSPOT presente in loco;
- rispettare ogni norma del regolamento di sicurezza del porto
- di evitare di intralciare le operazioni portuali commerciali e le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi;
- munirsi dell'eventuale nulla osta da parte del Comando nave interessato dai servizi fotografici/video da eseguire
- manlevare l'Autorità Marittima di Pozzallo da qualsiasi responsabilità derivante dalla permanenza in ambito portuale di tutti i soggetti generalizzati nella presente;

Si allega copia del documento d'identità dei collaboratori/operatori ivi compreso il richiedente

Il richiedente

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Si autorizza, per quanto di competenza, per l'effettuazione delle riprese televisive/servizi fotografici richiesti

Pozzallo,

Il Capo sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

Alla **Capitaneria di Porto di POZZALLO**
Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

OGGETTO: Comunicazione per l'effettuazione di riprese televisive e servizi fotografici nel porto di Pozzallo

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____, in qualità di _____
con sede a _____, in via _____ n.____, tel. _____ e-
mail _____

COMUNICA

Di voler effettuare riprese televisive e servizi fotografici nel porto di Pozzallo (specificare se a mezzo drone)

Motivo/scopo delle riprese/servizi che si intendono effettuare

Dal _____ al _____ Zona interessata _____

Elenco dei collaboratori/operatori interessati nelle riprese televisive/fotografiche e coperti da idonee garanzie contro eventuali infortuni o incidenti

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica	Targa mezzo

Il sottoscritto si impegna a:

- far effettuare le riprese dal personale sopraindicato, debitamente autorizzato;
- non riprendere le zone e le installazioni militari presenti in loco;
- non riprendere le zone e le installazioni dell' HOTSPOT presente in loco;
- rispettare ogni norma del regolamento di sicurezza del porto
- di evitare di intralciare le operazioni portuali commerciali e le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi;
- munirsi dell'eventuale nulla osta da parte del Comando nave interessato dai servizi fotografici/video da eseguire
- manlevare l'Autorità Marittima di Pozzallo da qualsiasi responsabilità derivante dalla permanenza in ambito portuale di tutti i soggetti generalizzati nella presente;

Si allega copia del documento d'identità dei collaboratori/operatori ivi compreso il richiedente

Il richiedente

DOMANDA DI APPRODO

Il sottoscritto, in qualità di Comandante/Armatore/Agente/ Raccomandatario

COMUNICA CHE

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 7 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

Per le ore _____ del _____ è prevista arrivare la _____ denominata

Bandiera _____ T.S.L. _____ T.S.N. _____

Lunghezza _____ Larghezza _____

Pescaggio: Poppa _____ - Prora _____

Numero eliche: Poppa _____ - Prora _____

Anno di costruzione _____ Nominativo internazionale _____

Numero IMO _____

Numero di persone a bordo _____ di cui _____ di equipaggio

Numero minimo di equipaggio previsto nei Minimum Safe Manning _____

Proveniente da _____ Nazione _____

Porto di destinazione _____ Nazione _____

Carico a bordo Tonn. _____ di _____

Carico/container sottoposto a FUMIGAZIONE (*) SI ☐ NO ☐

Avvisato Chimico di Porto SI ☐ NO ☐

Tipo di combustibile a bordo _____ (gasolio marino, olio diesel marino,
altro combustibile, ecc.)

Perc. Zolfo Conforme al D.Lgs. n. 205/2007 SI ☐ NO ☐

Da scaricare Tonn. _____ di _____

Imbarcata a _____

Per caricare Tonn. _____ di _____

Merce in transito Tonn. _____ di _____

Per lavoro o altri motivi _____

Ormeggio richiesto: BANCHINA COMMERCIALE _____ BANCHINA DI RIVA _____

Durata presunta della sosta in giorni _____

Agente Raccomandatario _____

Indirizzo _____

In qualità di rappresentante di _____

Altre notizie _____

Responsabile della Port Security: (PFSO) _____ Cell. _____

(DPFSO) _____ Cell. _____

Per quanto sopra,

CHIEDE

L'autorizzazione all'accosto per il giorno _____ alle ore _____

A tal fine, allego:

- Dichiarazione di mandato agenziale;
- Richiesta di Servizi;
- Se nave proveniente da un porto extra-UE che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunicazione ex articolo 4 comma 2 D.Lgs. 196/2005.

Pozzallo, _____

(TIMBRO E FIRMA)

(*) Se sì, indicare nella voce "altre notizie" come verranno gestiti i rifiuti costituiti dai residui delle sostanze fumiganti.

ANNOTAZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Presentata alle ore _____ del _____

VISTO SI AUTORIZZA A CONDIZIONE METEOMARINE
FAVOREVOLI E DISPONIBILI BANCHINA PERMETTENDO

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOSTO PREFERENZIALE PER COLLEGAMENTO DI LINEA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____
Comandante/Armatore/Agente Raccomandatario

CHIEDE

L'autorizzazione all'accosto preferenziale per il collegamento di linea
Pozzallo/ _____ per per il periodo
_____ con i seguenti orari:

Detto collegamento sarà effettuato con la _____ denominata
_____ Bandiera _____ iscritta al n.
_____ delle Matricole di _____

Accosto richiesto _____ tipo di ormeggio

Pozzallo, _____

(TIMBRO E FIRMA)

ANNOTAZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Presentata alle ore _____ del _____

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
97016—POZZALLO
e, p.c.: Agenzia delle Dogane
Ufficio S.O.T.
97016 — POZZALLO

OGGETTO: COMUNICAZIONE OPERAZIONE PORTUALE/SERVIZIO PORTUALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
nella qualità di _____ dell'impresa portuale/ditta/società
_____ comunica l'inizio/interruzione/ripresa delle operazioni portuali a
bordo della NAVE denominata _____ nazionalità _____

tipo di Merce _____ quantità tonn. _____

Tipologia operazione/servizio _____

Fino alle ore _____ del _____

Turni di lavoro(diurni): dalle ore _____ alle ore _____

Turni di lavoro(notturni): dalle ore _____ alle ore _____

Il servizio di vigilanza al varco doganale verrà effettuato da: _____

PERSONALE DA IMPIEGARE E RELATIVE QUALIFICHE:

PERSONALE DA IMPIEGARE PER LA PORT SECURITY (Livello di Security _____)

Responsabile: _____

Addetti: _____

ELENCO MEZZI CARICO/SCARICO — MEZZI/ATTREZZATURE PER SERVIZI DA IMPIEGARE:

RICEVITORE/PROPRIETARIO DELLA MERCE

CARICATORE/PROPRIETARIO DELLA MERCE

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di tutti gli apparati, strumenti, dotazioni di protezione individuali, ecc., necessari per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali da espletare in orari notturni, compreso un impianto d'illuminazione da utilizzare in caso di emergenza, che garantisca una illuminazione minima di 100 lux.

Mi riservo di trasmettere a questa Capitaneria l'elenco dei mezzi e del personale che hanno attraversato il Varco Doganale nel corso del servizio di vigilanza.

Pozzallo, _____

(TIMBRO E FIRMA)



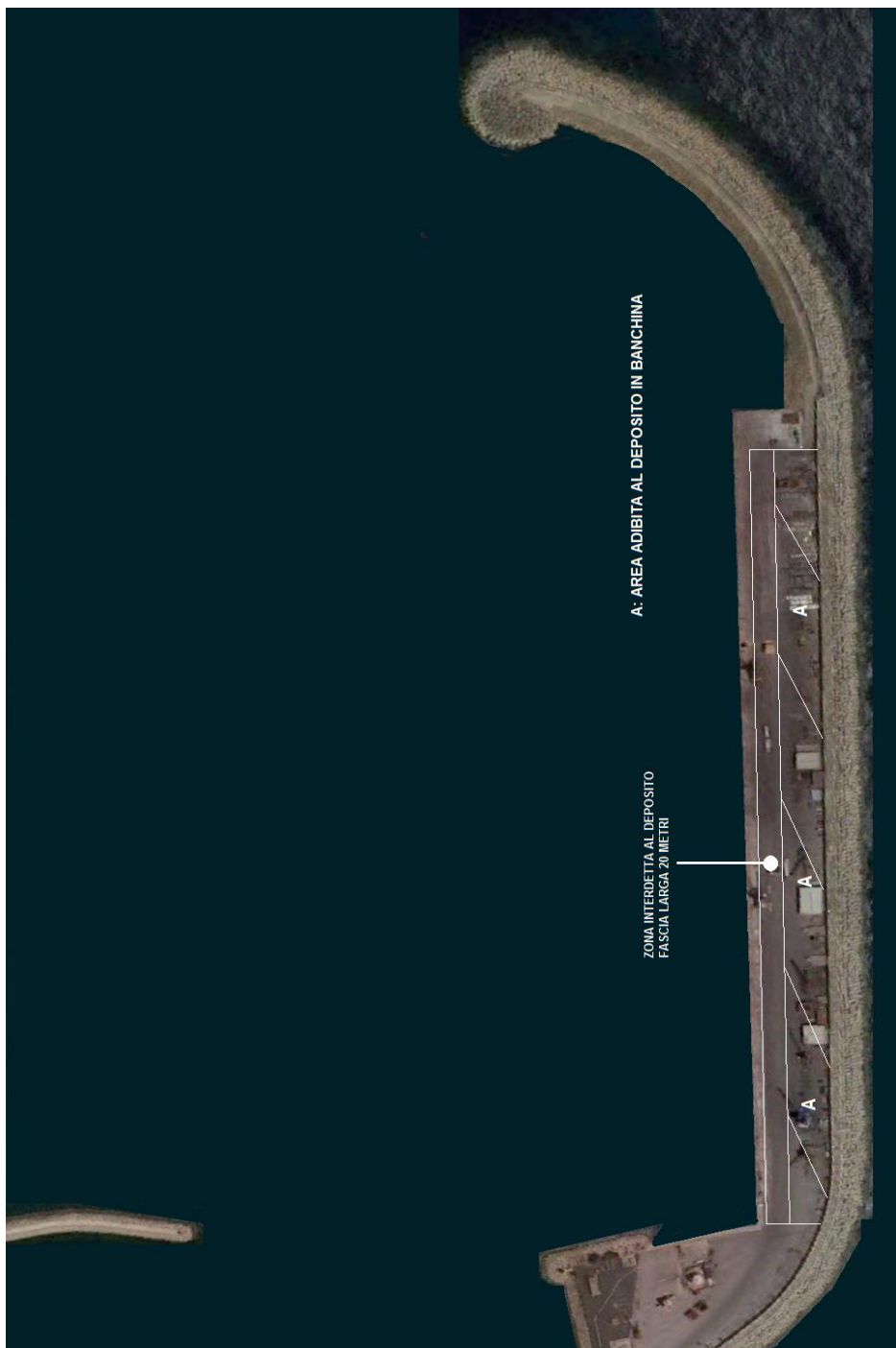
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Area di deposito merci nella Banchina Commerciale





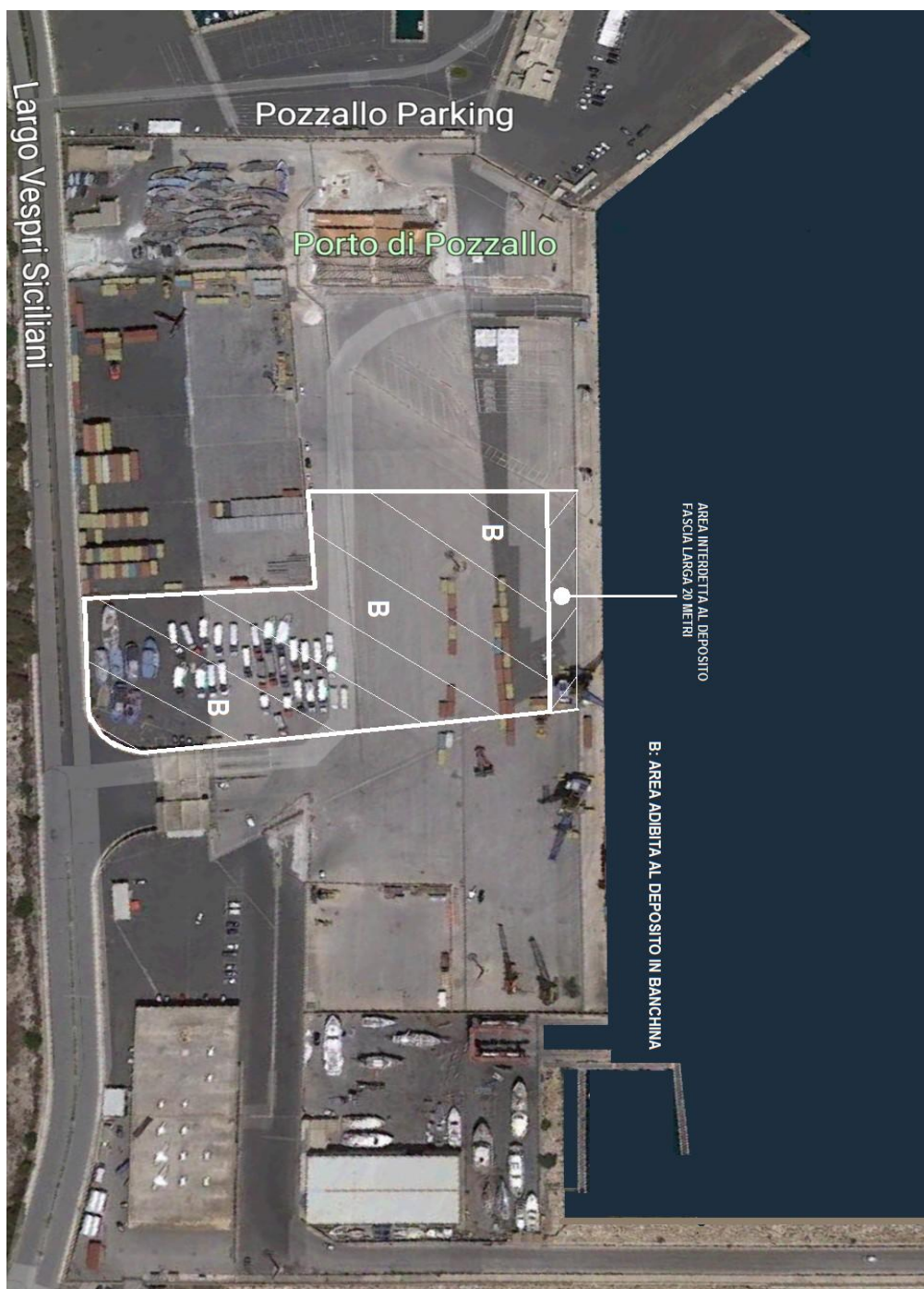
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Area di deposito merci nella Banchina di Riva



MARCA DA BOLLO
Per atti della Pubblica
amministrazione

Alla **Capitaneria di Porto**
Sezione tecnica e difesa portuale
97016 POZZALLO

e p.c. **Agenzia delle Dogane**
97016 POZZALLO

Oggetto: Istanza per il deposito temporaneo di merci presso la banchina commerciale e/o banchina di riva del porto di Pozzallo.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____, in
qualità di _____ della merce di proprietà della _____,

CHIEDE

in conformità a quanto previsto dall'ordinanza n° _____ emanata in data _____ da codesta Capitaneria di Porto, l'autorizzazione al deposito temporaneo di merci presso la banchina commerciale/ banchina di riva del Porto di Pozzallo (sottolineare la voce d'interesse)

A tal fine dichiara quanto segue:

- Superficie effettiva da occupare (mq) _____
(Allegare stralcio planimetrico)
- Prevedibile durata del deposito _____
- Data di inizio e fine del deposito _____
- Generalità della merce _____
(Tipologia, quantità, provenienza, destinazione, peso specifico)
- Operazioni da compiere _____
(Sbarco, imbarco, trasporto fuori ambito portuale, ecc)
- Nave interessata _____
(Nome nave-nazionalità)
- Generalità del proprietario della merce _____
- Generalità del ricevitore/caricatore _____
- Generalità del responsabile delle operazioni di movimentazione _____
- Generalità della ditta autorizzata sensi dell'art. 68 C.N. _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano il deposito temporaneo di merci di cui all'Ordinanza n° _____/2018 della Capitaneria di Porto di Pozzallo e si assume la responsabilità della guardiania e custodia della merce sopra indicata nonché dichiara che verrà posto in essere ogni accorgimento tecnico utile ad evitare ogni movimento accidentale della merce e che verrà fornito ogni dispositivo di protezione individuale e/o di squadra utile nel corso delle operazioni di movimentazione

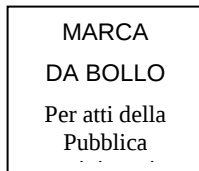
Si allega l'elenco delle merci e dei materiali con indicazione della provenienza (comunitaria o extracomunitaria), destinazione, tipologia e quantità.

Si allega eventuale generalità della ditta che effettua il trasporto contro proprio della merce depositata in banchina con l'elenco degli automezzi impiegati.

Pozzallo, lì _____

Il richiedente

(Timbro e firma leggibile)



Alla **Capitaneria di Porto**
Sezione Tecnica
97016 — POZZALLO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ Prov. _____ in qualità di
Armatore/Proprietario dell'unità _____ Recapito telefonico

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare la sosta temporanea della propria unità presso l'area
antistante la darsena, a decorrere dal _____ per la durata di giorni

A tal fine, si specifica quanto segue:

Nome e numero dell'unità: _____ T.S.L.: _____ L.F.T.: _____

Quantità di carburante ed eventuali altri pesi presenti a _____

Giorno ed ora dell'effettuazione dei lavori _____

Nominativo della ditta che effettua i lavori _____

Responsabile dei lavori _____

Pozzallo, _____

L'ARMATORE/PROPRIETARIO

(Timbro e firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'Ordinanza n° ____/2018 della Capitaneria di Porto di Pozzallo e si assume la responsabilità della guardiania e custodia nonché dichiara che verrà posto in essere ogni accorgimento tecnico utile ad evitare ogni movimento accidentale dell'unità e che verrà fornito ogni dispositivo di protezione individuale e/o di squadra utile nel corso delle operazioni di movimentazione

Pozzallo, _____

LA DITTA ESECUTRICE

(Timbro e firma leggibile)



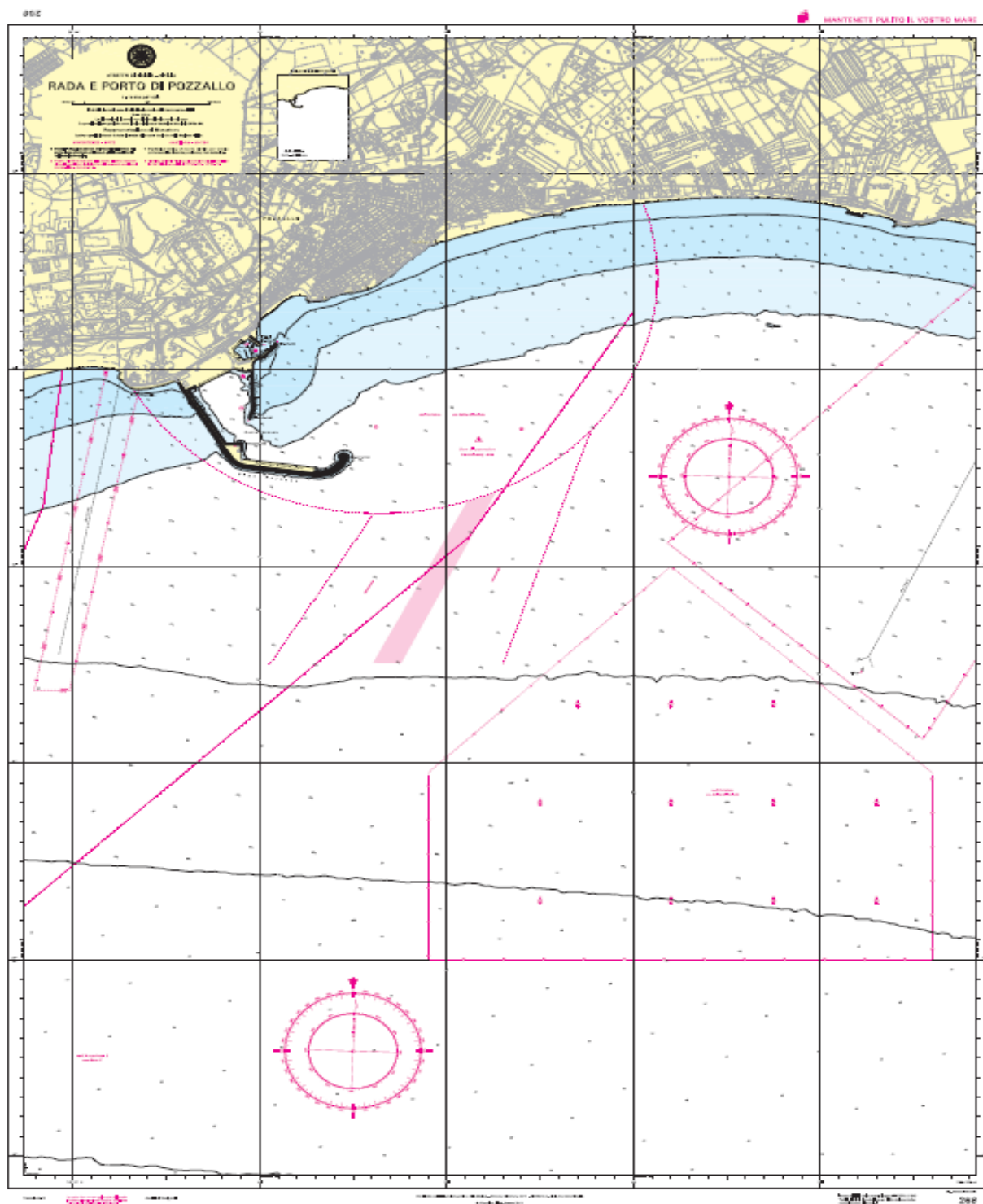
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Carta nautica n.268 “Rada e porto di Pozzallo”





Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppezallo@mit.gov.it – cp-pezzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Modelli di autorizzazione per accesso in porto

Modello A

VISTO DEL COMMISSARIATO D.P.S. Mod. A

Scad. Maritime

ANNO _____ IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

ANNO _____ IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

ANNO _____ IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

ANNO _____ IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.

LA PRESENTE TESSERA È RIGENERATA PER UN ANNO E DEVE ESSERE ESIBITA AD OGNI RICHIESTA DEGLI AGENTI DI FORZA PUBBLICA

Modello B

Mod. B

LA PRESENTE TESSERA È RIGENERATA PER UN ANNO E DEVE ESSERE ESIBITA AD OGNI RICHIESTA DEGLI AGENTI DI FORZA PUBBLICA

Modello C

VALE PER L'ANNO _____ IL COMANDANTE DEL PORTO

VALE PER L'ANNO _____ IL COMANDANTE DEL PORTO

VALE PER L'ANNO _____ IL COMANDANTE DEL PORTO

VALE PER L'ANNO _____ IL COMANDANTE DEL PORTO

Rilasciato al Sig. _____

per servizio inerente alla qualità di _____

Modello D

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

N. _____

MACCHINE PRIVATE

Proprietario _____

TARDA _____

Azienda _____

PER DELEGA DEL COMANDANTE DEL PORTO

MODULARIO
ex Mar. Merc. 477

Mod. E

CAPITANERIA DI PORTO

di _____ N. _____

**Macchine di Servizio Pubblico
o di noleggio**



Conducente _____
TARGA _____
Corso pubblico _____
per delega del Comandante del Porto

MODULARIO
ex Mar. Merc. 478

Mod. F

CAPITANERIA DI PORTO DI
PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO PER _____ **VEETTURE**

N. _____
Auto _____ Targata _____
al _____
(cognome e nome del _____)
Data _____
Motivi dell'accesso al Porto _____
Merce caricata _____
Caricante _____ Destinazione _____
Validità per il giorno _____
delega del Comandante del Porto _____

MODULARIO
ex Mar. Merc. 479

Mod. G

Lento da rilasciare al Vettore

_____ al _____ per il giorno _____
_____ in occasione dell'arrivo del _____
_____ della partenza _____
_____ permesso è stato rilasciato a richiesta di _____
per delega del Comandante del Porto _____
Conservare il presente permesso durante la permanenza nel recinto portuale.

MODULARIO
ex Mar. Merc. 480

Mod. H

ISTO DEL MISS _____
MISSARIO CAPO _____
ANNO _____
IL CO _____ CAPO DI P.S. _____
ANNO _____
IL COMMISSARIO CAPO DI P.S. _____
ANNO _____
IL COMMISSARIO CAPO DI P.S. _____

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI**
CAPITANERIA DI PORTO
DI _____
**TESSERA
DI CIRCOLAZIONE
NEL PORTO**
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE
REVOCATA IN OGNI MOMENTO DA QUESTO
COMANDO

Tipolitografia Galli & C. - Varese



Rilasciata al signor _____
nato a _____ il _____
residente a _____
via _____
professione _____
dipendente da _____

VALE PER L'ANNO _____
_____ IL COMANDANTE DEL PORTO _____
VALE PER L'ANNO _____
_____ IL COMANDANTE DEL PORTO _____
VALE PER L'ANNO _____
_____ IL COMANDANTE DEL PORTO _____
VALE PER L'ANNO _____
_____ IL COMANDANTE DEL PORTO _____



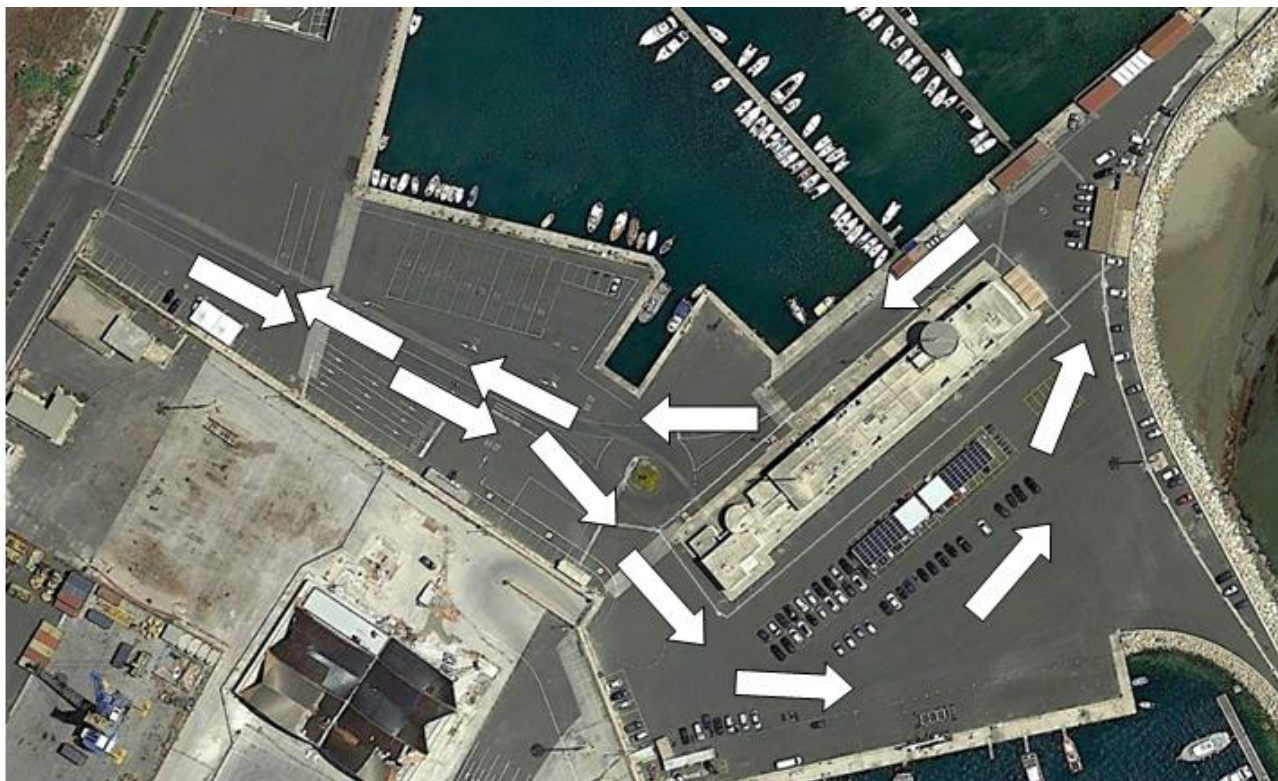
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Circolazione nel porto piccolo



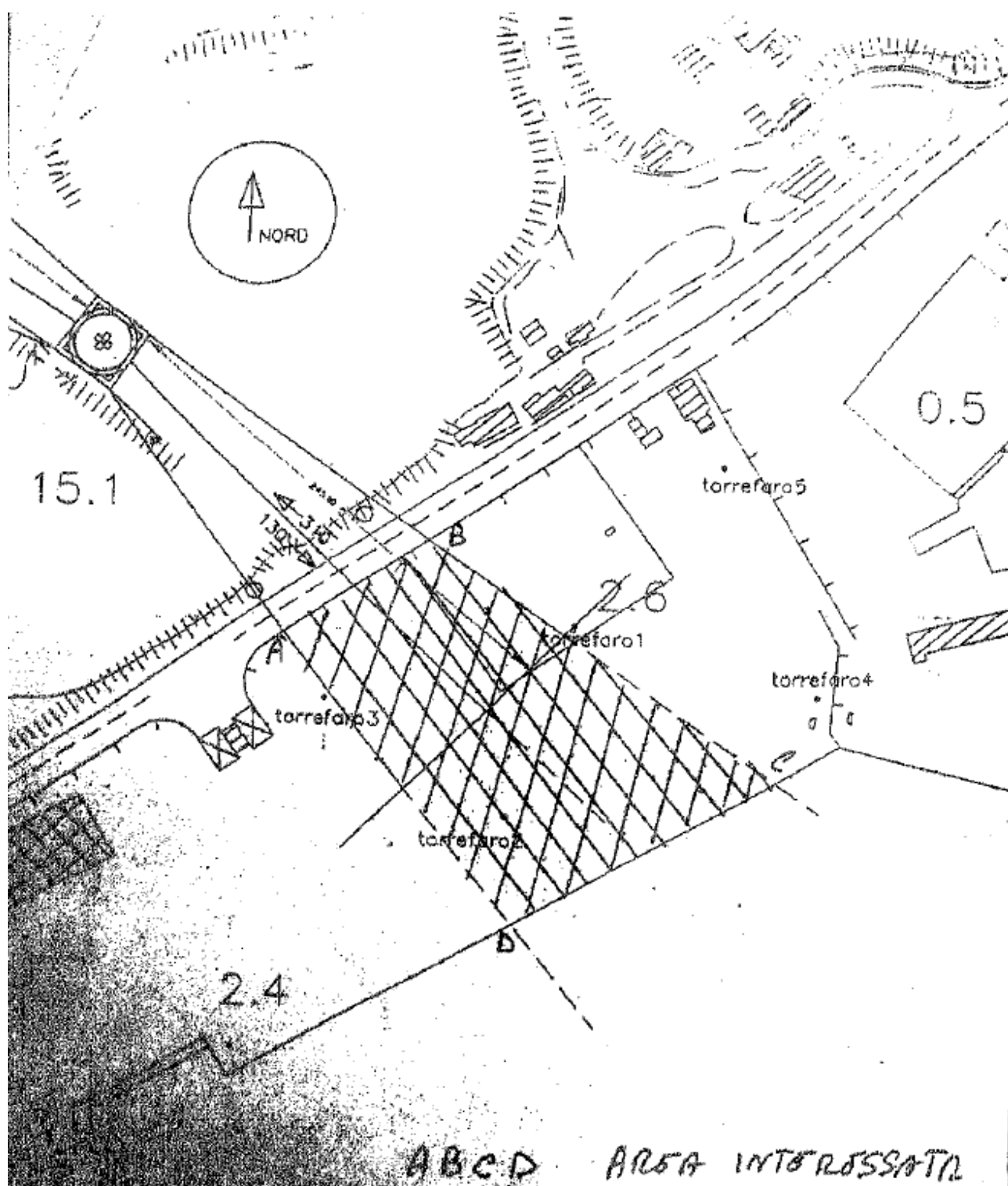
**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica**

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

**Zona di divieto di sosta delle gru per prevenire interferenze con il sentiero
decollo/atterraggio elisuperficie**





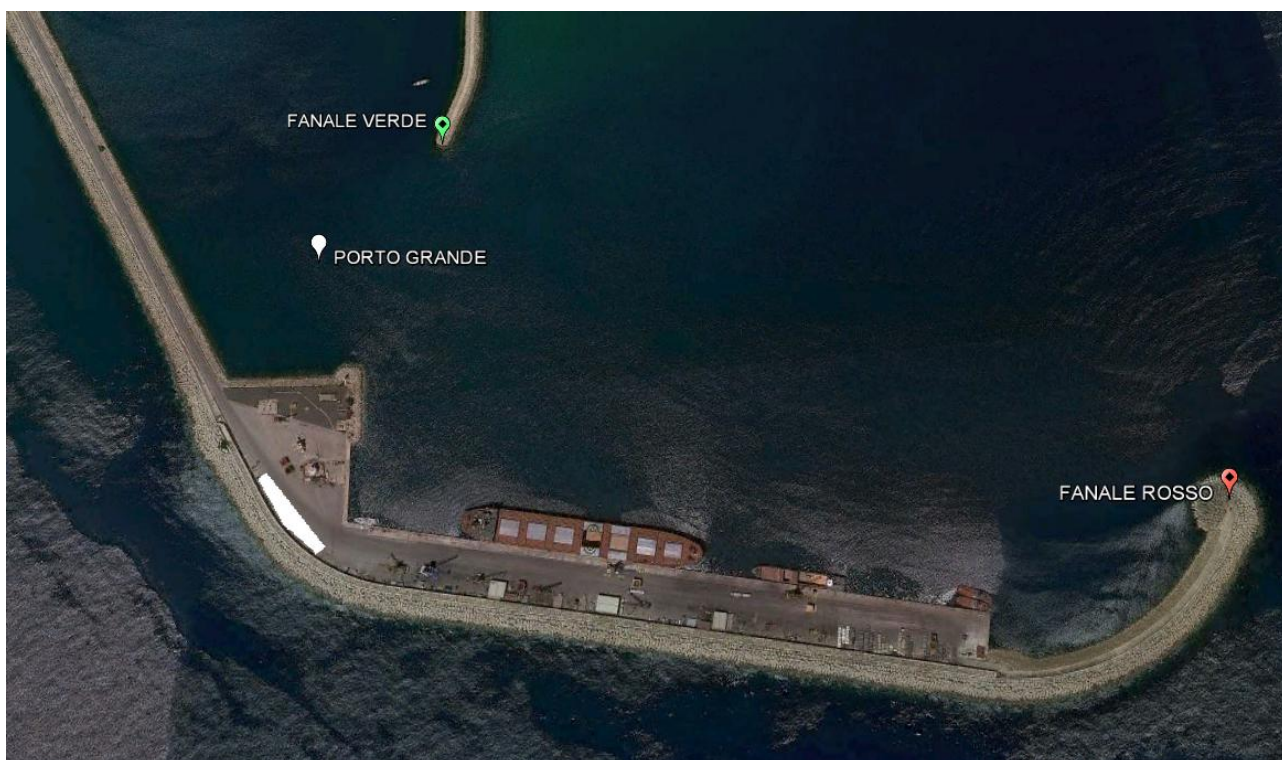
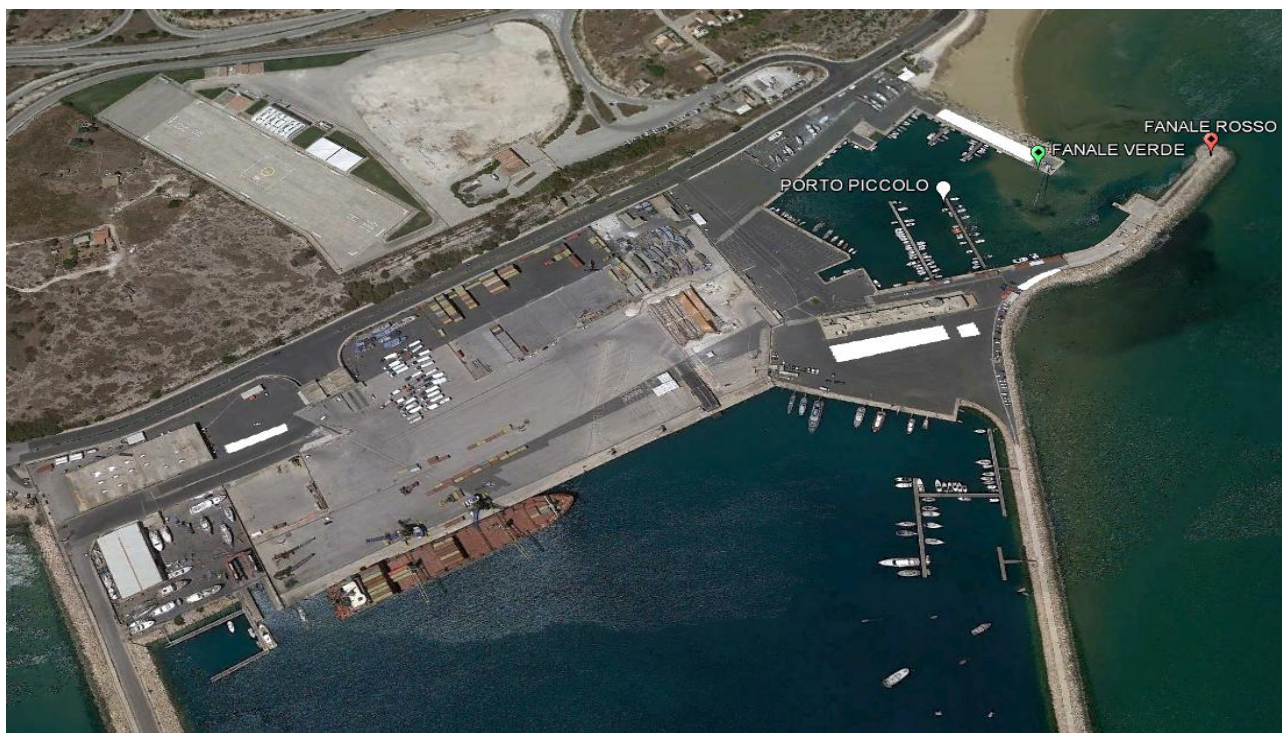
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Aree di parcheggio nel porto di Pozzallo





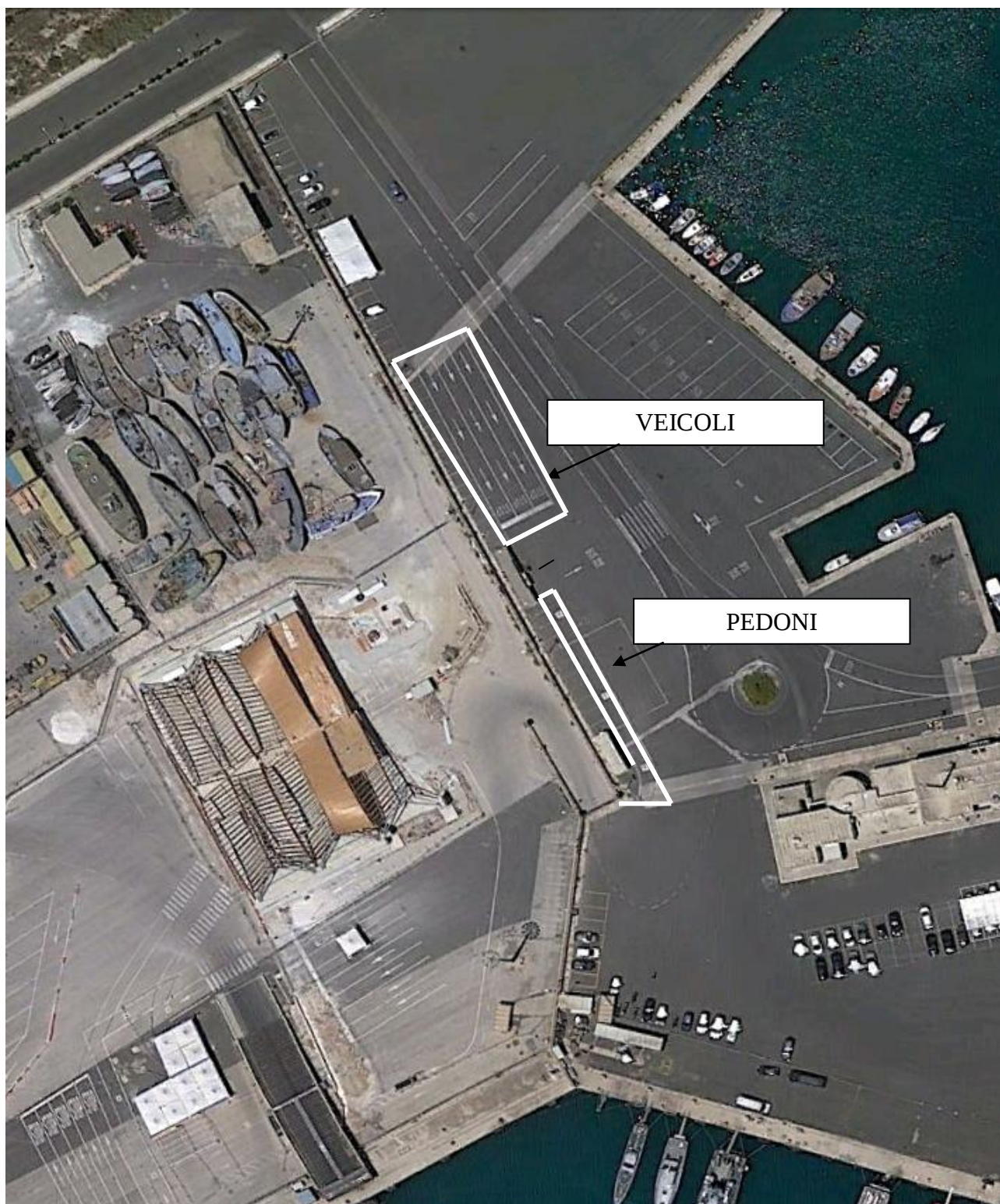
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica

V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Instradamento pedoni e veicoli per imbarco



Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
97016 – POZZALLO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____ e residente a _____ Prov. _____ in Via
_____ n° _____ recapito telefonico _____, in
qualità di Armatore/Proprietario dell'unità da _____
denominata _____, iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.&GG./R.I.D. di

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo _____ del Regolamento del porto di Pozzallo, l'intenzione di effettuare L'ALAGGIO/IL VARO (**Barrare se non richiesto**) della suddetta unità presso:

- ☐ scivolo sito nella banchina di Nord-Ovest del "porto piccolo";
- ☐ darsena della banchina di Sud-Ovest del "porto Piccolo";
- ☐ Altro (**Specificare**) _____ (**da valutare**).

A tal fine, (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 78 D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità) il sottoscritto specifica quanto segue:

- T.S.L. _____ L.F.T. _____ Larghezza _____
- Peso totale da movimentare comprensivo del peso dell'unità e delle eventuali pertinenze di bordo _____
- Quantità di carburante e/o lubrificante presente a bordo _____
- Eventuali altri pesi presenti a bordo: _____
- Data e ora dell'alaggio _____ Data e ora del varo _____
- Qualora diverso dal richiedente indicare l'Armatore: _____

Si allega copia del documento d'identità.

Pozzallo, _____

IL RICHIEDENTE

(FIRMA LEGGIBILE)

Dichiarazione ai sensi del Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445

Il sottoscritto (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità), dichiara di essere regolarmente iscritto nei Registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, accetta di eseguire l'operazione di alaggio e varo della suddetta unità e di osservare tutte le prescrizioni previste dal Regolamento del Porto di Pozzallo e dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A tal fine il sottoscritto specifica che la gru che sarà utilizzata per le suddette operazioni sarà la seguente:

- Autogru: _____, tipo: _____, modello: _____, targa: _____, anno di costruzione: _____, data ultima revisione: _____
- Data ultima revisione ISPESL al sistema di sollevamento: _____
- Data ultima revisione fasce _____ Data ultima revisione catene _____
- Portata di sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dell'autogru: _____

Il sottoscritto altresì dichiara che il personale addetto alle operazioni sotto specificato:

- Conduttore Sig. _____
- Manovratore Sig. _____
- _____ Sig. _____

è dipendente della ditta indicata in epigrafe, è in possesso di tutti i titoli necessari per eseguire le operazioni in parola ed è stato reso edotto delle norme emanate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle procedure indicate nel piano di sicurezza ed all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Dichiaro inoltre, che il personale impiegato è in possesso di tutti i titoli necessari per l'effettuazione delle operazioni nonché dei dispositivi di protezione individuale in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. L'Autorità Marittima rimane manlevata da ogni

responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da intendersi ricadere interamente sulla ditta esecutrice dei lavori.

La sottoscritta ditta esecutrice dichiara inoltre, di rispettare tutte le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento del Porto di Pozzallo, di seguito elencate:

1. le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
2. nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
3. prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
4. le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
5. non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
6. lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
7. le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
8. l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
9. durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale.
10. gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
11. le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogrù;
12. il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
13. il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
14. il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
15. al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa;
16. la permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico. E' fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Allego copia del documento di identità

Pozzallo, _____

LA DITTA ESECUTRICE

(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE)